

N. 14933 di Repertorio

N. 7736 di Raccolta

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

21 agosto 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventuno del mese di agosto.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale parziale della riunione del consiglio di amministrazione della società:

“I.CO.P. S.p.A. Società Benefit”

con sede in Basiglio (UD), Via Silvio Pellico n. 2, capitale sociale euro 31.888.850,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine, al numero di iscrizione e codice fiscale 00298880303, Repertorio Economico Amministrativo n. 131947, società di diritto italiano, con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (di seguito anche “**ICOP**” o la “**Società**”),

tenutasi in data 20 agosto 2026

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori consiliari limitatamente alla parte oggetto di verbalizzazione notarile, fatta precisazione che io notaio ero collegato dalla mia abitazione in Milano.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione si è svolto come segue.

* * * * *

Il giorno 20 agosto 2026, alle ore 17,32, assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 20.5 dello statuto sociale, VITTORIO PETRUCCO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione, e dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 20.2 dello statuto sociale, la presente riunione è stata convocata per oggi alle ore 17,30 presso la sede sociale, con facoltà di intervento in audio-videoconferenza ai sensi dell'articolo 20.7 dello statuto sociale, mediante avviso inviato agli aventi diritto in data 17 agosto 2026 a mezzo di posta elettronica;
- che, oltre al Presidente, del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti con mezzi di telecomunicazione:
 - Piero Petrucco (Amministratore Delegato);
 - Paolo Copetti;
 - Giacomo Petrucco;
 - Enrico Castaldi;
 - Francesco Petrucco;

- Lucia Calvosa;
- Luca Fontana;
- Davide Epicoco;
- che del Collegio Sindacale sono intervenuti con mezzi di telecomunicazione:
- Guido Maria Giaccaja (Presidente);
- Maria Cristina Landro;
- Carlo Luigi Molaro;
- che pertanto il consiglio è validamente costituito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

“1. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale oggetto del punto 2 all'ordine del giorno
2. Aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 8.721.903, oltre sovrapprezzo, in esecuzione della delega di cui all'art. 5.7 dello statuto, mediante emissione azioni ordinarie da offrire con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c. (Omissis)”

* * * * *

Il Presidente inizia la trattazione di quanto sopra, e ricorda che l'art. 5.7 dello statuto sociale attribuisce al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, entro il 31 dicembre 2026, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio (“**Offerta**”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevi**”).

Ciò premesso, con specifico riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione è oggi chiamato a deliberare in merito all'aumento del capitale sociale, esercitando la suddetta delega conferitagli dall'assemblea dei soci in data 28 luglio 2026, e dà atto, a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. è stata redatta la relazione che richiama e illustra i termini, le condizioni e le motivazioni dell'aumento di capitale.

Il Presidente rammenta altresì che il Collegio Sindacale è chiamato a redigere il proprio parere di congruità del rapporto di scambio delle azioni Trevi con le azioni ICOP di nuova emissione e, quindi, sul prezzo di emissione delle azioni di ICOP di nuova emissione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.

Pertanto, una volta approvata, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sarà trasmessa al Collegio Sindacale (che ne ha già ricevuto ed esaminato la bozza sostanzialmente definitiva) affinché rilasci immediatamente il proprio parere di congruità.

Il Presidente, prima di aprire la discussione, dà lettura della prima proposta di deliberazione:

- “Il Consiglio di Amministrazione,*
- udito quanto esposto dal Presidente;
- vista la delega conferita dall'assemblea dei soci ex art. 2443 c.c. in data 28 luglio 2026;
- visionata la bozza di relazione distribuita agli interessati;

DELIBERA

(A) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma 6 c.c., allegata al verbale della presente riunione;

(B) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutti i poteri necessari, anche mediante soggetti all'uopo delegati, per la sottoscrizione e trasmissione della relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma 6, c.c. per le finalità esposte in narrativa, e per compiere ogni altro atto utile, necessario o anche solo opportuno a consentire la ricezione del parere di congruità del Collegio Sindacale."

Nessuno prendendo la parola, la proposta viene messa ai voti.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto che la proposta di deliberazione è approvata, all'unanimità, con manifestazione orale del voto.

* * *

Il Presidente, inviata la relazione come sopra approvata al Collegio Sindacale e alla società di revisione ai sensi di legge, alle **ore 17,38** sospende i lavori del Consiglio al fine di permettere al Collegio Sindacale di trasmettere il proprio parere di congruità.

Alle **ore 17,48**, riprende la riunione del Consiglio di Amministrazione e il Presidente, constatato che non ci sono variazioni nelle presenze, comunica che il Collegio Sindacale ha rilasciato il proprio parere sulla congruità ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., parere che, a richiesta del Presidente, formerà oggetto di allegazione al verbale consiliare.

Quindi il Presidente sottolinea che tale parere di congruità, avendo più precisamente ad oggetto il criterio di determinazione del prezzo di emissione meglio *infra* descritto, non necessiterà di aggiornamenti in sede di esecuzione del conferimento delle azioni Trevi (anche in esercizio dell'obbligo di acquisto e/o del diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 TUF, ricorrendone i presupposti).

A questo punto, il Presidente, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, sottolinea che si rende opportuno - in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci - aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 8.721.903,00, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 8.721.903 azioni ordinarie, con godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'Offerta, e dunque da riservarsi in sottoscrizione ai titolari di azioni Trevi.

Precisa il Presidente che i principi contabili internazionali (IFRS) impongono ad ICOP di rilevare contabilmente – quale incremento del proprio patrimonio netto a fronte del conferimento delle azioni Trevi – il fair value delle azioni ICOP assegnate agli aderenti all'Offerta, corrispondente al prezzo ufficiale delle azioni di ICOP registrato il giorno precedente alla data di effettuazione dello scambio con le azioni di Trevi portate in adesione, al netto degli oneri accessori direttamente attribuibili all'emissione delle nuove azioni.

Pertanto, riconosciuto che la quotazione così rilevata deve essere assunta come prezzo di emissione, il prezzo di emissione delle azioni ICOP nell'ambito dell'aumento di capitale al servizio dell'Offerta deve fin d'ora intendersi determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, c.c., in

coerenza con la predetta regola contabile, fatta precisazione che, fermo il limite della valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile e suoi aggiornamenti eventualmente necessari: (i) la porzione del prezzo di emissione da imputare a capitale sociale sarà pari a Euro 1,00 per ogni azione di nuova emissione di ICOP; (ii) la restante parte del prezzo di emissione sarà imputata a riserva sovrapprezzo; e (iii) qualora l'incremento patrimoniale di ICOP, come sopra determinato in base al *fair value*, ecceda il valore riconosciuto dall'esperto indipendente, tale differenza sarà comunque allocata, in applicazione dei principi contabili IFRS, in altra riserva di capitale.

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell'art. 2440, secondo comma, c.c., di avvalersi della disciplina di cui agli artt. 2343-ter, comma 2, lett. b) e 2343-quater c.c. per la stima delle azioni di Trevi oggetto di conferimento e ricorda che tale disciplina richiede che il valore attribuito alle azioni Trevi conferite, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente, nonché dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Quindi il Presidente rammenta che RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., in qualità di esperto indipendente di comprovata esperienza e professionalità:

- ha redatto la relazione di stima delle azioni Trevi ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., valutando in almeno euro 4,163 il valore unitario delle azioni medesime; detta relazione, aggiornata alla data di riferimento del 31 marzo 2026, è stata pubblicata e messa a disposizione degli interessati ai sensi di legge, e costituisce allegato al verbale dell'assemblea straordinaria in data 28 luglio 2026 (con verbale in pari data n. 14792/7671 di mio repertorio);

- ha redatto un aggiornamento alla suddetta relazione di stima, alla nuova data di riferimento del 30 giugno 2026, confermando la propria valutazione del valore unitario delle azioni Trevi in almeno euro 4,163; detta relazione aggiornata è stata pubblicata e messa a disposizione degli interessati ai sensi di legge, e costituisce allegato al presente verbale.

Conferma agli intervenuti che è pervenuta alla Società l'attestazione del predetto esperto sui requisiti di professionalità e indipendenza, ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2, lettera b), c.c., e – ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 3, del Codice Civile – attesta che la documentazione comprovante gli elementi previsti dalla norma medesima è interamente costituita da quanto sopra indicato.

Infine, il Presidente ricorda che, in conformità all'art. 2443, comma 4, c.c., la deliberazione consiliare di esercizio della Delega deve contenere, ai fini della iscrizione nel registro delle Imprese, le dichiarazioni previste dall'art. 2343-quater, comma 3, lett. a), b), c) ed e), c.c.

Prende a questo punto la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale attesta che il capitale sociale sottoscritto risulta integralmente versato e la Società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.

Il Presidente, prima di aprire la discussione, dà lettura della seconda proposta di deliberazione:

“Il Consiglio di Amministrazione di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit,

- approva la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6,

del Codice Civile e le proposte ivi formulate;

- richiamata, altresì, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a suo tempo redatta per l'Assemblea degli azionisti in sessione straordinaria del 28 luglio 2026;

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni della Società espresso dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile;

- preso atto della relazione di stima dell'esperto indipendente (RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.), ai sensi dell'articolo 2440, comma 2, del Codice Civile e dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile;

- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale sottoscritto risulta integralmente versato ed esistente;

- richiamata la delega conferita dall'Assemblea degli azionisti in sessione straordinaria del 28 luglio 2026 e, quindi, nell'esercizio della medesima,

DELIBERA

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo di nominali massimi Euro 8.721.903 (ottomilionisettecentoventunomilanovecentotré), oltre a sovrapprezzo da determinarsi in base ai criteri enunciati nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e appresso richiamati, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 (ottomilionisettecentoventunomilanovecentotré) azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con comunicazione effettuata in data 28 giugno 2026 ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (inclusa l'eventuale riapertura dei termini, ove applicabile, e/o gli adempimenti di cui agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove ne ricorrano i presupposti) (**"Offerta"**); dette nuove azioni, pertanto, sono da riservarsi in sottoscrizione ai titolari di azioni Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. portate in adesione all'Offerta;

2. di stabilire che il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni sia pari al rispettivo valore determinato in funzione al fair value delle stesse, a sua volta corrispondente alla quotazione di borsa (prezzo di riferimento) delle azioni della Società rilevato il giorno di borsa aperta precedente ciascuna delle date di pagamento dell'Offerta, fermo restando che:

– a capitale sociale sarà imputato l'importo di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ogni azione emessa, nei limiti di capienza del predetto fair value;

– la restante parte del prezzo di emissione sarà imputata a riserva sovrapprezzo, nei limiti della valutazione ai sensi dell'articolo 2343-ter del Codice Civile resa dall'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e suoi aggiornamenti eventualmente necessari;

– l'eventuale ulteriore differenza positiva tra il prezzo di emissione e il fair

value effettivamente rilevato sarà iscritta ad ulteriore riserva in base ai principi contabili IFRS;

3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, che: (i) il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sia fissato al 30 (trenta) gennaio 2027 (duemilaventisette) (previo, per eventuali sottoscrizioni avvenute dopo il 31 dicembre 2026, l'obbligatorio aggiornamento della relazione di stima dell'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.), precisandosi che, nel caso in cui l'aumento di capitale sociale dovesse risultare non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, lo stesso rimarrà fermo e valido – nel rispetto delle previsioni dell'offerta pubblica di scambio – nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data in esecuzione dell'Offerta (e dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108 del TUF e/o del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF, ove ne ricorrano i presupposti di legge); (ii) le nuove azioni siano emesse (e il capitale sociale della Società sia corrispondentemente aumentato) — decorso il termine di cui all'art. 2443, comma 4, c.c. — a ciascuna delle date di pagamento dell'Offerta a esito del periodo di adesione e dell'eventuale riapertura dei termini, nonché, ricorrendone i presupposti di legge, alle successive date di pagamento del corrispettivo in esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del TUF e/o del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF; e (iii) le azioni di nuova emissione possano immediatamente esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti;

4. di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale mediante l'inserimento del seguente comma transitorio:

“Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 agosto 2026, in forza della delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile a esso attribuita dall'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali massimi Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da sottoscrivere entro il 30 gennaio 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026”;

5. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, ivi compreso il potere di procedere ad ogni adempimento necessario per l'emissione e l'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresi l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, il deposito del testo del nuovo statuto aggiornato – con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non

sostanziali che fossero allo scopo richieste – il deposito e la pubblicazione dell'attestazione prevista dall'art. 2444 del Codice Civile e la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater del Codice Civile completa in ogni sua parte, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative;

6. di dare infine atto e dichiarare, ai sensi di quanto richiesto dall'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile, quanto segue: (i) i beni oggetto di conferimento per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, comma 1, del Codice Civile sono le azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) il valore a dette azioni attribuito, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione sono quelli che risultano dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione rilasciata in data odierna e dalla relazione di stima dell'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., come pure richiamato nel parere sulla congruità del prezzo di emissione del Collegio Sindacale, documenti tutti costituenti allegati al verbale della corrente riunione consiliare di esercizio della delega ad aumentare il capitale, così come dalla ulteriore documentazione (relazione del Consiglio di Amministrazione) a suo tempo presentata alla citata Assemblea in sede straordinaria degli azionisti del 28 luglio 2026 e del pari allegata anche al verbale consiliare predetto, essendo tutti detti allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; (iii) tale valore, stante quanto sopra deliberato, è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo; (iv) l'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. possiede idonei requisiti di professionalità e indipendenza ai sensi della disciplina vigente.”

Nessuno chiedendo la parola, la proposta viene messa ai voti.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto che la proposta di deliberazione è approvata, all'unanimità, con manifestazione orale del voto.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno **alle ore 18,10**, e la riunione prosegue con separata verbalizzazione sui restanti punti all'ordine del giorno.

* * * * *

In caso di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, dovrà essere depositata, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione o dalla scadenza del termine finale di sottoscrizione, l'attestazione di avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2444 c.c., e il testo aggiornato dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allegano al presente verbale:

“A” copia fotostatica della relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

“B” copia fotostatica del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni;

“C” copia conforme a documento firmato digitalmente dell'aggiornamento

della relazione di stima ai sensi dell'art. 2343-ter, lett. b);

“D” statuto sociale aggiornato, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6 c.c.

Copie, trattamento dati personali e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Si prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Si autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, agli interessati, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essi indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio.

Nella predisposizione del presente documento lo studio notarile può aver fatto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale per finalità esclusivamente strumentali alla prestazione professionale, quali attività di ricerca, controllo dei dati, traduzioni e simili, con gli strumenti, nei termini e secondo i casi d'uso descritti nell'informativa resa disponibile sul sito internet dello studio.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,10 di questo giorno ventuno agosto duemilaventisei.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI I.CO.P. S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT

20 agosto 2026

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, in ordine alla proposta di delibera da parte del Consiglio medesimo – nell'esercizio della delega conferita dall'Assemblea degli azionisti di ICOP, in sessione straordinaria, del 28 luglio 2026 – di un aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 8.721.903, oltre sovrapprezzo, con emissione di un massimo di n. 8.721.903 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. portate in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit in data 28 giugno 2026 con comunicazione ai sensi degli artt. 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 37 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

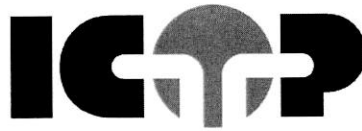
Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





La presente relazione illustrativa ("**Relazione**"), approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ("**Società**", "**Offerente**" o "**ICOP**") nella riunione del 20 agosto 2026 e redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, illustra i termini, le condizioni e le motivazioni dell'aumento di capitale che il Consiglio di Amministrazione di ICOP intende deliberare nell'esercizio della delega conferita dall'assemblea degli azionisti, in sessione straordinaria, in data 28 luglio 2026, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ("**Delega**").

* * * * *

1. Descrizione dell'operazione, motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

L'esercizio della Delega di cui alla presente Relazione si inserisce nel più ampio contesto dell'offerta pubblica di scambio volontaria ("**OPS**", "**Operazione**" o "**Offerta**", comprensiva di ogni sua modifica, integrazione o variazione consentita), promossa da ICOP ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Trevi**" o "**Emittente**"), società con azioni quotate su Euronext Milan.

L'Offerta è stata annunciata al mercato e alla Consob in data 28 giugno 2026 ("**Data di Annuncio**") mediante comunicazione diffusa ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti ("**Comunicazione 102**"), disponibile sul sito *internet* istituzionale della Società, e sarà promossa mediante la presentazione a Consob, ai sensi dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, *inter alia*, del documento di offerta ("**Documento di Offerta**") predisposto sulla base dello schema 2A dell'Allegato 2 del Regolamento Emittenti.

Più in particolare, l'Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 65.578.216 azioni ordinarie dell'Emittente ("**Azioni Trevi**" o "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), rappresentanti il 100% del capitale sociale e delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione. Al riguardo si ricorda che Trevi ha comunicato, in data 30 giugno 2026, che l'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Trevi in data 22 maggio 2026, in esercizio della delega conferita in data 13 maggio 2026 dall'assemblea straordinaria degli azionisti ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ("**Aumento di Capitale Trevi**"), è stato integralmente sottoscritto per n. 49.964.352 azioni Trevi, per un controvalore complessivo di Euro 99.928.704,00; pertanto, alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Trevi risulta pari a Euro 125.551.732,20, rappresentato da n. 65.578.216 azioni. Alla data della presente Relazione, l'Offerente non detiene azioni Trevi e, per quanto a conoscenza dell'Offerente, Trevi non detiene azioni proprie.

Come più diffusamente illustrato nella Comunicazione 102 (a cui si fa integrale rinvio) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ICOP sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società, in sessione straordinaria, del 28 luglio 2026 ("**Relazione Assembleare**"), l'Offerta è finalizzata a conseguire l'integrazione strategica tra ICOP e l'Emittente e, per il tramite di essa, la creazione di un operatore di

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





rilievo internazionale nel settore delle fondazioni speciali e dell'ingegneria del sottosuolo. La Società intende, inoltre, conseguire la revoca delle Azioni Trevi dalla quotazione su Euronext Milan ("**Delisting**").

ICOP ritiene che l'Offerta rappresenti la migliore evoluzione di un percorso industriale già avviato, idoneo a generare una significativa creazione di valore per i rispettivi azionisti e per tutti gli *stakeholder*. Più in particolare, sotto il profilo industriale, l'Offerta si fonda sui seguenti pilastri strategici:

- creazione di un *leader* internazionale nelle fondazioni speciali, con un *backlog* combinato superiore a Euro 2,2 miliardi e ricavi pro-forma superiori a Euro 1 miliardo al 2025, in grado di competere sistematicamente per i grandi programmi infrastrutturali internazionali;
- creazione di un campione nazionale con *leadership* internazionale, che rafforzerà il ruolo dell'Italia in un settore strategico per la competitività del Paese, tutelando e valorizzando professionalità tecniche, progettuali e manageriali altamente specializzate;
- valorizzazione del capitale umano, mediante un modello di integrazione che preservi la continuità operativa, l'identità professionale e il patrimonio di competenze delle due organizzazioni;
- complementarità geografica e accesso immediato a nuovi mercati, in ragione della limitata sovrapposizione tra i rispettivi presidi internazionali: ICOP è posizionata in mercati maturi, come Francia, Italia, Germania e Paesi scandinavi, con un percorso di espansione in corso negli Stati Uniti, mentre Trevi dispone di un *footprint* consolidato in Asia-Pacifico e Nord America;
- significative sinergie e creazione di valore, derivanti dalla valorizzazione delle competenze distintive di ciascuna società, dalla condivisione del parco macchine, dal maggiore potere negoziale e dall'ottimizzazione delle funzioni *corporate*;
- capacità di innovazione e investimento in ricerca e sviluppo, grazie alla maggiore scala del nuovo gruppo integrato e alla combinazione tra la cultura dell'innovazione di ICOP e le competenze tecnico-esecutive di Trevi;
- rafforzamento del profilo finanziario combinato, con maggiore scala, diversificazione geografica e stabilità dei flussi di cassa, che potrà consentire altresì una eventuale revisione dell'attuale struttura del debito del gruppo Trevi a condizioni più favorevoli; e
- razionale del *timing* dell'operazione: il contesto attuale, successivo al completamento del percorso di ristrutturazione di Trevi e dell'Aumento di Capitale Trevi, rappresenta una finestra di opportunità favorevole, considerato che il valore pieno dell'integrazione non potrebbe essere catturato dalle due società operando in modo indipendente.

Il piano *post*-integrazione, come illustrato nella Comunicazione 102, si articolerà lungo diverse direttrici strategiche: sviluppo commerciale, rifocalizzazione geografica,

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





efficientamento operativo, razionalizzazione delle strutture *corporate* e ottimizzazione finanziaria.

La Comunicazione 102 prevede che, per ciascuna Azione Trevi portata in adesione all'Offerta, ICOP riconoscerà un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti (fatto salvo quanto di seguito indicato), pari a n. 0,133 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione ("**Rapporto di Scambio**"). Pertanto, per ogni n. 1.000 Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta saranno corrisposte n. 133 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione.

Qualora, prima della data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta ("**Data di Pagamento**"), l'Emittente e/o ICOP dovessero pagare un dividendo (ivi incluso un acconto sui dividendi) e/o effettuare una distribuzione di riserve ai propri azionisti, o comunque fosse staccata dalle Azioni Trevi e/o dalle azioni ICOP, a seconda del caso, la cedola relativa a dividendi deliberati ma non ancora pagati rispettivamente dall'Emittente e/o da ICOP, il Rapporto di Scambio sarà aggiustato per tenere conto del dividendo distribuito (ovvero del relativo acconto) ovvero della riserva distribuita. L'eventuale aggiustamento del Rapporto di Scambio per effetto di quanto precede sarà reso noto con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile.

L'adesione all'Offerta da parte degli azionisti di Trevi implica, da un punto di vista tecnico-giuridico, il conferimento in natura di azioni ordinarie di Trevi in favore di ICOP a liberazione dell'aumento di capitale al servizio dell'Offerta ("**Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta**"), che costituisce, quindi, presupposto imprescindibile dell'Offerta.

In data 28 luglio 2026, l'Assemblea degli azionisti della Società, in sede straordinaria, ha approvato la proposta di Delega ad aumentare il capitale sociale di ICOP al servizio dell'Offerta. La relativa delibera è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Udine in data 6 agosto 2026.

In particolare, al fine di far fronte al pagamento del corrispettivo dell'Offerta, la delibera assembleare di attribuzione della Delega prevede che l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta possa essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre 2026, anche in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio.

Per soddisfare il Rapporto di Scambio, e salve eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'Offerta che il Consiglio di Amministrazione si riserva di effettuare ai fini del buon esito dell'operazione, viene quindi qui proposta l'emissione di un massimo di n. 8.721.903 azioni ordinarie della Società ("**Ammontare Massimo Azionario – 20 Agosto**"), prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di ICOP già in circolazione alla data di emissione ("**Nuove Azioni ICOP**"), da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'OPS.

La Delega prevede l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, in quanto le Nuove Azioni ICOP da offrire in scambio sono riservate agli aderenti all'Offerta e saranno sottoscritte e liberate mediante conferimento a favore di ICOP delle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta (anche ai fini

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





dell'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e dell'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove ne ricorrano i presupposti).

Si dà atto, dunque, che il numero di Nuove Azioni ICOP effettivamente emesse (sino all'Ammontare Massimo Azionario – 20 Agosto) dipenderà dal livello di adesioni effettivamente raccolte in sede di Offerta.

Si segnala che, in caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle azioni ordinarie di Trevi, agli azionisti di Trevi saranno assegnate complessivamente n. 8.721.903 Nuove Azioni ICOP (pari, dunque, all'Ammontare Massimo Azionario – 20 Agosto), rappresentative del 21,5% del capitale sociale di ICOP a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta su base *fully diluted*.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione è ora chiamato a deliberare, in esercizio della Delega, l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta – affinché l'Offerta possa prendere avvio – subordinatamente all'approvazione, da parte della Consob, del Documento di Offerta.

Come anticipato, si precisa che l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta potrà trovare esecuzione anche in più *tranche*: in corrispondenza della Data di Pagamento del corrispettivo e, ove ne ricorrano i presupposti, in corrispondenza delle date di pagamento relative agli adempimenti di cui agli artt. 108 e 111 del TUF.

Restano in ogni caso ferme tutte le facoltà e prerogative del Consiglio di Amministrazione in merito all'Offerta (ivi inclusa, ai meri fini di chiarezza, la possibilità di rimodulare e/o modificare il contenuto e/o la struttura dell'Offerta e/o individuare modalità diverse e/o ulteriori per dare esecuzione alla stessa) in conformità con la normativa applicabile e nei limiti della Delega. Resta inteso che, qualora il Consiglio di Amministrazione apporti rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'Offerta, incluso il Rapporto di Scambio, la Delega potrà essere nuovamente esercitata, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile. Si rammenta che l'efficacia dell'Offerta è subordinata, tra l'altro, al verificarsi (salvo rinuncia) delle condizioni di efficacia dell'Offerta indicate al Paragrafo 3.5 della Comunicazione 102 e che saranno ulteriormente dettagliate nel Documento di Offerta. Si segnala che, alla data della presente Relazione, risulta verificata la condizione di efficacia relativa all'approvazione, da parte dell'Assemblea degli azionisti di ICOP, in sede ordinaria, dell'Offerta, deliberata, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 11 dello statuto sociale di ICOP, in data 28 luglio 2026.

2. Numero, categoria e data di godimento delle azioni di nuova emissione

In considerazione del fatto che il corrispettivo dell'Offerta è pari a n. 0,133 azioni ordinarie di ICOP di nuova emissione per ciascuna Azione Trevi portata in adesione all'Offerta – e che, a titolo esemplificativo, per ogni n. 1.000 Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione saranno corrisposte n. 133 Nuove Azioni ICOP – il risultato dell'applicazione del Rapporto di Scambio alle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione potrebbe non essere un numero intero di Nuove Azioni ICOP (ossia laddove un azionista di Trevi non

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basigliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





portasse in adesione all'Offerta almeno n. 1.000 Azioni Trevi o suoi multipli). In tali casi, potranno generarsi parti frazionarie del corrispettivo in azioni.

Pertanto, qualora il risultato dell'applicazione del Rapporto di Scambio alle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta non fosse un numero intero di Nuove Azioni ICOP, è previsto che l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta provveda all'aggregazione delle parti frazionarie delle Nuove Azioni ICOP di pertinenza degli aderenti e alla successiva cessione sul mercato del numero intero di Nuove Azioni ICOP derivante da tale aggregazione. I proventi in denaro di tali cessioni saranno accreditati ai relativi aderenti in proporzione alle rispettive parti frazionarie; il tutto nei termini che saranno descritti in dettaglio nel documento di offerta destinato alla pubblicazione.

Le Nuove Azioni ICOP avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie di ICOP in circolazione alla data della relativa emissione e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni di ICOP già in circolazione al momento dell'emissione e saranno ammesse a negoziazione su Euronext Milan a partire dalla data di pagamento, subordinatamente al perfezionamento del processo di *translisting* approvato dall'Assemblea degli azionisti del 28 luglio 2026, in sede ordinaria.

3. Criteri per la determinazione del rapporto di scambio tra le Nuove Azioni ICOP e le Azioni Trevi e per la conseguente determinazione del numero massimo di Nuove Azioni ICOP

Premessa

Il Rapporto di Scambio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, in data 28 giugno 2026, sulla base di proprie analisi e considerazioni, svolte con la consulenza ed il supporto di UniCredit S.p.A.

Criteri valutativi selezionati dagli Amministratori per la determinazione del rapporto di scambio

Come già rappresentato nella Relazione Assembleare, ai fini dell'Offerta, in considerazione della natura del corrispettivo, rappresentato dalle Nuove Azioni ICOP offerte in scambio a fronte di azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, le analisi valutative per la determinazione del Rapporto di Scambio sono state effettuate in ottica prettamente comparativa, privilegiando il principio di confrontabilità delle metodologie di valutazione applicate, sulla base dei dati e delle informazioni pubblicamente disponibili. Le considerazioni e le stime effettuate vanno, dunque, intese in termini relativi e con riferimento limitato all'Offerta.

Le valutazioni condotte dall'Offerente sono riferite alle condizioni economiche e di mercato al 26 giugno 2026, corrispondente al giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell'Offerta ("**Data di Riferimento**") e alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Offerente e dell'Emittente come riportate nei risultati dell'esercizio 2025, nella relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026 di Trevi, nelle precedenti relazioni finanziarie rese disponibili da Trevi presso il proprio sito nella sezione "Investor Relations"

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





e nei relativi comunicati stampa e presentazioni dei risultati alla comunità finanziaria. In aggiunta, sono state tenute in considerazione le comunicazioni al mercato riguardanti gli altri eventi societari recenti pubblicate da Trevi (ivi incluso il recente Aumento di Capitale Trevi). Fermo quanto sarà indicato nel Documento di Offerta sottoposto all'approvazione di Consob, si rileva quanto segue

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio, ha ritenuto di utilizzare i seguenti metodi per la valutazione di ICOP e Trevi:

- il metodo dei multipli di mercato; e
- la metodologia dei prezzi *target* evidenziati dagli analisti di ricerca.

Come riferimento secondario, si sono anche osservati i concambi impliciti ai prezzi di mercato correnti e le medie ponderate per i volumi scambiati.

La scelta delle metodologie ed i risultati delle analisi valutative svolte da ICOP alla Data di Riferimento ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio dell'Offerta devono essere letti alla luce delle seguenti principali limitazioni e difficoltà:

- (i) l'Offerente ha utilizzato ai fini delle sue analisi esclusivamente dati e informazioni di natura pubblica;
- (ii) l'Offerente non ha effettuato su Trevi alcuna attività di *due diligence* finanziaria, legale, commerciale, fiscale, industriale o di qualsivoglia natura;
- (iii) alla Data di Riferimento, non è pubblicamente disponibile un piano industriale completo di Trevi e di ICOP. Di conseguenza, ove rilevante ai fini dell'applicazione dei metodi di valutazione, le proiezioni relative all'andamento economico futuro utilizzate per Trevi e ICOP sono state desunte, ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio alla Data di Riferimento, sulla base di informazioni pubbliche e delle stime fornite dagli analisti di ricerca come fornito dall'*info provider* FactSet alla Data di Riferimento; e
- (iv) le analisi condotte riflettono le peculiarità delle metodologie valutative, la cui affidabilità è limitata da una serie di fattori intrinseci alle stesse, fra cui si segnala, per la metodologia dei prezzi *target*, che la significatività dei risultati è dipendente anche dalla limitata copertura da parte degli analisti di ricerca, impattando dunque i *target price* stessi, mentre, per le metodologie dei multipli di mercato e delle quotazioni di borsa, le stesse sono altresì impattate dal grado di liquidità dei medesimi titoli.

Si riporta, di seguito, una descrizione sintetica di ciascuna delle metodologie utilizzate ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio:

- **Metodo dei multipli di mercato:** secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di un'impresa si determina assumendo a riferimento le indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a imprese aventi caratteristiche assimilabili a quella oggetto di valutazione, o a ciascuna divisione della stessa.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





Il criterio si basa sulla determinazione di multipli calcolati come il rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili alla società oggetto di valutazione. I moltiplicatori così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori.

Il grado di affidabilità di valutazione del metodo dei multipli di mercato dipende da un appropriato adattamento del metodo stesso alla specifica valutazione in oggetto. In tal senso, particolarmente rilevante risulta essere l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, tra le società incluse nel campione di riferimento e quelle oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, dipendente dalla confrontabilità del campione.

I multipli di mercato sono stati calcolati, sia per ICOP che per Trevi, per il biennio 2026 e 2027, in quanto i multipli per gli anni successivi al 2027 sono stati ritenuti scarsamente significativi, considerando la minore attendibilità e maggiore variabilità che generalmente caratterizzano le stime di *consensus* per gli anni prospettici più lontani nel tempo.

- *Metodo dei prezzi target evidenziati dagli analisti di ricerca*: il metodo dei prezzi *target* determina il valore di una società sulla base dei prezzi obiettivo che gli analisti finanziari pubblicano sulla società stessa. I prezzi *target* sono indicazioni di valore che esprimono un'ipotesi sul prezzo che può raggiungere un'azione sul mercato borsistico e sono derivati da molteplici metodologie valutative usate a discrezione del singolo analista di ricerca.

Ai fini dell'applicazione della metodologia dei prezzi *target*, sono stati utilizzati i prezzi obiettivo delle azioni ordinarie dell'Offerente e dell'Emittente così come indicati dagli analisti di ricerca che seguono le società, così come disponibili alla Data di Riferimento.

Ai fini dell'Offerta e sulla base delle caratteristiche proprie del settore di riferimento e della prassi di mercato sono stati selezionati i multipli:

- EV / EBITDA che rappresenta il rapporto tra: (a) l'*Enterprise Value* (EV), calcolato come la somma algebrica tra la capitalizzazione di borsa, la posizione finanziaria netta riflettendo l'applicazione del principio contabile IFRS16, i fondi a beneficio dei dipendenti, il patrimonio netto di terzi valutato al valore di mercato, le partecipazioni in società collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto; (b) l'EBITDA (riflettendo l'applicazione del principio contabile IFRS16) come fornito dall'*info provider* FactSet alla Data di Riferimento;
- EV / EBIT che rappresenta il rapporto tra: (a) l'*Enterprise Value* (EV), calcolato come sopra indicato; (b) l'EBIT (riflettendo l'applicazione del principio contabile IFRS16) come fornito dall'*info provider* FactSet alla Data di Riferimento.

Con riferimento ai moltiplicatori analizzati, si precisa per completezza che gli indicatori economici prospettici (2026 e 2027, nel caso specifico) rappresentano il parametro fondamentale e di riferimento comunemente utilizzato nella prassi valutativa.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basigliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





Si precisa che, date le differenze presenti tra i modelli di *business* di ICOP e di Trevi, si è utilizzato un campione specifico, al fine di meglio riflettere le peculiarità del *business* di ciascuna delle società. In particolare, si è seguito l'approccio indicato dagli analisti di ricerca di Kepler Cheuvreux, i quali nelle rispettive analisi sui titoli ICOP e Trevi individuano i rispettivi *panel* di *peers* quotati; ai fini della valutazione di ICOP sono state utilizzate Trevi, Keller Group e Sterling Infrastructure, mentre, ai fini della valutazione di Trevi, sono stati utilizzati ICOP, Skanska, Strabag, Eiffage, Compagnie d'Entreprises CFE, Heijmans, Implenla, NCC, Porr e Webuild.

Le metodologie valutative sopra descritte sono state applicate su base individuale e di continuità di *business* sia per l'Offerente sia per l'Emittente e tenendo conto altresì delle specificità dell'Offerta e sono state utilizzate per stimare un intervallo di valutazione relativa delle due società, espresso come rapporto di scambio.

Rapporti di concambio teorico tra le Azioni Oggetto dell'Offerta e quelle dell'Offerente

Al fine di determinare il rapporto di concambio, si sono identificati, per ogni metodologia di valutazione, degli intervalli di valori, ovvero: (i) per il metodo dei multipli di mercato, un intervallo di +/- 15% rispetto al valore medio e (ii) per il metodo dei prezzi *target* evidenziati dagli analisti di ricerca, un valore minimo calcolato come rapporto tra il prezzo *target* di Trevi e il terzo quartile dei prezzi *target* di ICOP disponibili alla Data di Riferimento, e un valore massimo calcolato come rapporto tra il prezzo *target* di Trevi e il secondo quartile dei prezzi *target* di ICOP disponibili alla Data di Riferimento.

Sulla base delle analisi effettuate secondo i criteri di valutazione sopra descritti sono emerse le sottoindicate risultanze.

Metodologia	Concambio unitario implicito alla Data di Riferimento	
	Minimo	Massimo
<u>Metodo dei multipli di mercato</u>		
EV / EBITDA 2026	0,125	0,135
EV / EBITDA 2027	0,142	0,151
EV / EBIT 2026	0,073	0,084
EV / EBIT 2027	0,108	0,119
<u>Metodo dei prezzi target evidenziati dagli analisti di ricerca¹</u>	0,130	0,142

¹ Il prezzo target per Trevi corrisponde a Euro 4,500, mentre i prezzi target per ICOP corrispondono a Euro 28,500, Euro 29,000, Euro 34,500 e Euro 35,000.

Come riferimento di concambio, si sono anche osservati i concambi impliciti ai prezzi di mercato correnti e le medie ponderate per i volumi scambiati. Tale metodologia di controllo (*Metodo delle Quotazioni di Borsa*) utilizza i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti per la stima del valore economico delle società, utilizzando, a tal fine, i prezzi di borsa espressi nei corsi azionari registrati in intervalli di tempo giudicati significativi. La

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





caratteristica principale di tale metodologia risiede nella possibilità di esprimere in termini relativi il rapporto esistente tra i valori delle società in oggetto così come percepiti dal mercato.

Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno utilizzare: (a) il prezzo ufficiale per azione dell'Offerente e di Trevi rilevati alla Data di Riferimento; e (b) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni dell'Offerente e di Trevi in determinati intervalli temporali, ossia nei 3 mesi, 2 mesi e nel mese che precedono la Data di Riferimento. Sulla base delle analisi effettuate secondo questa metodologia di controllo, sono emerse le sottoindicate risultanze.

Metodologia	Concambio unitario implicito alla Data di Riferimento
<u>Metodo delle quotazioni di Borsa</u>	
Spot	0,111
1 mese	0,115
2 mesi	0,117
3 mesi	0,118

In considerazione di quanto riportato sopra e sulla base dell'approccio valutativo utilizzato, l'Offerente è pervenuto a identificare, all'interno del *range* derivante dall'applicazione delle metodologie precedentemente evidenziate, il Rapporto di Scambio dell'Offerta. Tale specifico valore è stato determinato tenendo conto (i) degli intervalli identificati tramite l'applicazione delle metodologie evidenziate, (ii) delle caratteristiche complessive dell'operazione in oggetto, e (iii) del premio implicito nel Rapporto di Scambio che si è voluto riconoscere, anche alla luce dei suddetti punti (i) e (ii), rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Trevi alla Data di Riferimento.

L'applicazione del Rapporto di Scambio al numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta (n. 65.578.216) determina, conseguentemente, il numero massimo di Azioni ICOP di nuova emissione a servizio dell'Offerta, pari all'Ammontare Massimo Azionario – 20 Agosto e, dunque, a massime n. 8.721.903 Nuove Azioni ICOP.

Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rileva, inoltre, che la metodologia di cui sopra è in linea con il costante comportamento della prassi professionale in materia di aumenti di capitale di società con azioni negoziate, dove è comunemente accettato e utilizzato – sia a livello nazionale che internazionale – il metodo delle quotazioni di borsa.

Le quotazioni di borsa esprimono, infatti, di regola, in un mercato efficiente, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore di una società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario di ICOP. Ai fini dell'applicazione della metodologia delle quotazioni di borsa si assume che:

- il titolo sia negoziato in mercati efficienti;

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





- vi sia un flottante, in riferimento alla quota del capitale sociale negoziato sui mercati finanziari, tale da garantire un livello di liquidità, in riferimento al volume degli scambi giornalieri, significativo rispetto a quelle che sono le metriche che caratterizzano i principali titoli del listino di riferimento;
- vi sia una copertura da parte degli analisti finanziari tale da rendere tempestivamente informato il mercato in relazione a fenomeni esogeni ed endogeni, così come comunicati dall'emittente, che possano avere impatti sul corso del titolo.

4. Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni ICOP

Il Consiglio di Amministrazione, in base al Rapporto di Scambio, deve procedere alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile. Tale disposizione prevede che, per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati – qual è ICOP, le cui azioni sono ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan – il prezzo di emissione debba essere determinato sulla base del valore del patrimonio netto, da intendersi quale valore economico della società. In tale contesto, è prassi consolidata tenere in considerazione, ai fini della determinazione del valore economico, il valore di mercato delle azioni.

Il prezzo di emissione così determinato incontra il limite stabilito dall'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del Codice Civile: tenuto conto della relazione di stima dell'esperto indipendente (con riferimento alla quale si veda *infra*), il prezzo di emissione, in base alle regole civilistiche, dovrebbe corrispondere, nel suo massimo, a complessivi euro 273M (273.002.113,208), corrispondente ad un prezzo di emissione di ognuna delle massime 8.721.903 Azioni ICOP di circa euro 31,30, di cui euro 1,00 imputato a capitale sociale e il resto a sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione, tuttavia, osserva che nel contesto di operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da liberarsi in natura e connesse ad un'aggregazione aziendale, i principi contabili internazionali applicabili prevedono di rilevare, a fronte dell'emissione di nuove azioni, un incremento complessivo del patrimonio netto corrispondente al *fair value* delle azioni assegnate agli aderenti all'Offerta, al netto degli oneri accessori direttamente attribuibili all'emissione delle nuove azioni. Tale *fair value* corrisponderà, più precisamente, alla quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione di ICOP il giorno di borsa aperta precedente la data in cui si produrranno gli effetti giuridici dello scambio con le Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta, al netto degli oneri accessori direttamente attribuibili all'emissione delle Nuove Azioni ICOP.

Pertanto, nel contesto dell'Offerta, è il quadro normativo vigente, inclusivo della normativa contabile, a richiedere che il prezzo di emissione unitario delle Nuove Azioni ICOP corrisponda con l'incremento di patrimonio netto rilevato a fronte dell'emissione azionaria e coincida con il *fair value*, ossia con il valore della quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione di ICOP del giorno di borsa aperta precedente: (i) la Data di Pagamento (subordinatamente all'avveramento o alla rinuncia, ove applicabile, delle condizioni di efficacia dell'Offerta indicate nel Paragrafo 3.5 della Comunicazione 102

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





nonché nel pubblicando Documento di Offerta sottoposto all'approvazione della Consob) e, ove ne ricorrano i presupposti, (ii) la successiva data di pagamento del corrispettivo relativa agli adempimenti di cui agli artt. 108 e 111 del TUF, come previsto nel pubblicando Documento di Offerta; in ogni caso, quindi, al momento dell'esecuzione del conferimento delle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta. La quotazione così rilevata viene dunque assunta come prezzo congruo di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, intende stabilire che:

- (i) la porzione del prezzo di emissione da imputare a capitale sociale sia pari a Euro 1,00 per ogni azione di nuova emissione di ICOP, nei limiti di capienza del *fair value*;
- (ii) la differenza tra il *fair value* e il valore nominale sopra indicato, nei limiti del valore che l'Esperto Indipendente (come *infra* definito), nella propria relazione di stima, ha attribuito alle Azioni Trevi oggetto di conferimento ai sensi degli artt. 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile (e pertanto sino ai limiti dell'importo complessivo di euro 264.280.210,208, pari al massimo per ogni azione di nuova emissione a circa euro 30,30), sia imputata a riserva sovrapprezzo;
- (iii) l'eventuale ulteriore eccedenza del *fair value* sia allocata ad apposita separata ed ulteriore riserva IFRS.

Si precisa, infine, che il Collegio Sindacale della Società è stato chiamato a esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni ICOP da offrire in scambio nell'ambito dell'Offerta, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; tale parere sarà reso nel contesto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ICOP in esercizio della Delega e sarà messo a disposizione del pubblico. Tale parere, avendo ad oggetto il criterio sopra segnalato, non necessiterà di aggiornamenti allorquando, in sede di esecuzione del conferimento delle Azioni Trevi e, quindi, alla Data di Pagamento del corrispettivo (anche in seguito alle procedure per l'adempimento ai sensi degli artt. 108 e 111 del TUF, ricorrendone i presupposti), il prezzo di emissione sarà determinato in via automatica e definitiva, sulla base dei dati aggiornati disponibili a quella data e in applicazione del criterio di cui sopra.

5. Valutazione dei beni oggetto del conferimento di cui alla relazione di stima ai sensi degli articoli 2440, comma 2, 2343-ter, comma 2, lett. b), e 2343-quater, del Codice Civile

Come previsto dalle disposizioni applicabili del Codice Civile per le ipotesi di conferimenti in natura, il valore delle Azioni Trevi che saranno conferite in ICOP deve essere oggetto di apposita valutazione da parte di un esperto.

In proposito, come già illustrato nella Relazione Assembleare, il Consiglio di Amministrazione di ICOP ha deliberato, ai sensi dell'art. 2440, comma 2, del Codice Civile, di avvalersi della disciplina di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile per la stima delle Azioni Trevi oggetto del conferimento in natura.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





Tale disciplina consente di non richiedere la relazione giurata di stima dei beni conferiti ad opera di un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria (ossia il Tribunale di Udine), nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, *"il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura [...] conferiti sia pari o inferiore [...] al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità"*.

ICOP ha, pertanto, conferito tale incarico a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("**Esperto Indipendente**") per rendere una relazione di stima delle Azioni Trevi. In data 13 luglio 2026, l'Esperto Indipendente ha reso la propria relazione di stima delle Azioni Trevi, messa a disposizione del pubblico contestualmente alla Relazione Assembleare, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Successivamente, al fine di assicurare che la relazione dell'Esperto Indipendente si riferisca a una data precedente di non oltre sei mesi alla data del conferimento, in conformità all'art. 2343-ter, secondo comma, lettera b), del Codice Civile, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, l'Esperto Indipendente ha emesso, in data 17 agosto 2026, una relazione di stima aggiornata, tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al 30 giugno 2026 (e, dunque, con riferimento a quest'ultima data), che, pertanto, costituisce la nuova data di riferimento della predetta relazione.

La decisione di avvalersi, in linea con la prassi di mercato in caso di offerte pubbliche di scambio, di una valutazione effettuata da un esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, è stata, altresì, giustificata dall'esigenza di valutare il conferimento di un pacchetto azionario significativo di azioni di Trevi e non di singoli titoli quotati.

Nella relazione aggiornata, alla quale si fa integrale rinvio, l'Esperto Indipendente ha confermato le conclusioni già espresse nella precedente relazione resa in data 13 luglio 2026, dando atto che, alla data della relazione medesima e sulla base della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata di Trevi al 31 dicembre 2025, nonché delle informazioni finanziarie disponibili al 30 giugno 2026, il valore equo di Trevi oggetto di potenziale conferimento in natura non è inferiore complessivamente ad Euro 273 milioni e corrisponde ad una valorizzazione per azione di Euro 4,163.

Ai sensi di legge, il valore attribuito, ai fini della determinazione dell'aumento del capitale sociale di ICOP e del sovrapprezzo di ICOP, alle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta è pari al valore indicato nella relazione aggiornata dell'Esperto Indipendente.

Si segnala che, in conformità all'art. 2443, comma 4, del Codice Civile, la deliberazione consiliare di esercizio della Delega e di Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta conterrà, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le dichiarazioni previste dall'art. 2343-*quater*, comma 3, lett. a), b), c) ed e), del Codice Civile, riguardanti: "a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





cui all'articolo 2343, primo comma; b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; [...]; e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b)''.

La dichiarazione di cui all'art. 2343-*quater*, comma 3, lett. d), del Codice Civile sarà invece successivamente rilasciata e depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nei termini previsti dall'art. 2443, comma 4, del Codice Civile.

6. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le Nuove Azioni ICOP

La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta potrà avvenire unicamente per effetto dell'adesione all'Offerta, nel corso del periodo di adesione e dell'eventuale riapertura dei termini, ove applicabile, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di legge, per effetto degli adempimenti di cui agli artt. 108 e 111 del TUF.

Il periodo di adesione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti, sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, salvo proroga in conformità alla normativa applicabile.

Alla data della presente Relazione, non vi sono azionisti di Trevi che abbiano manifestato la disponibilità alla sottoscrizione delle Azioni ICOP per effetto dell'adesione all'Offerta.

7. Compagine azionaria di ICOP a seguito dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta

In considerazione della natura dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta e delle variabili connesse ai risultati dell'OPS, non è possibile prevedere la composizione della compagine azionaria di ICOP all'esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta.

La percentuale di diluizione degli attuali azionisti nel capitale sociale di ICOP dipenderà dall'esito dell'Offerta, in quanto il numero di Nuove Azioni ICOP dipenderà – oltre che da eventuali aggiustamenti del Rapporto di Scambio (come sopra illustrato) – dal numero di Azioni Trevi che saranno portate in adesione all'OPS (anche durante l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili).

In ogni caso, si rileva che alla data della presente Relazione l'Offerente risulta controllato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile, da Cifre S.r.l. e che, anche nell'ipotesi di integrale adesione all'Offerta, il predetto azionista continuerà a detenere, direttamente e indirettamente, oltre il 50% del capitale sociale di ICOP e continuerà a controllare quest'ultima ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 2359 del Codice Civile.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle azioni ordinarie di Trevi, agli azionisti di Trevi saranno assegnate complessivamente n. 8.721.903 Nuove Azioni ICOP, che, alla Data di Pagamento, rappresenteranno il 21,5% del capitale sociale di ICOP (*fully diluted*).

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza di ICOP, non risultano sussistere patti parasociali tra i soci di ICOP.

8. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta

Trattandosi di un aumento di capitale scindibile, che potrà essere eseguito anche in una o più volte, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile: (i) il capitale sociale si intenderà aumentato di volta in volta in ragione dell'ammontare delle sottoscrizioni raccolte nell'ambito dell'Offerta (anche durante l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili), fermi comunque i termini e le condizioni previsti dall'Offerta; e (ii) l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, ove non integralmente sottoscritto entro il termine del 30 gennaio 2027, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni complessivamente raccolte entro il suddetto termine.

Segnatamente, l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta sarà eseguito in corrispondenza della Data di Pagamento e, ove ne ricorrano i presupposti, in corrispondenza delle date di pagamento relative agli adempimenti di cui agli artt. 108 e 111 del TUF.

9. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

L'esercizio della Delega all'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta da parte del Consiglio di Amministrazione comporta l'integrazione della clausola relativa alla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, inserita nell'articolo 5 dello Statuto sociale di ICOP, con l'inserimento del seguente comma transitorio:

"Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 agosto 2026, in forza della delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile a esso attribuita dall'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali massimi Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da sottoscrivere entro il 30 gennaio 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026, stabilendo che – decorso il termine di

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





legge – le azioni di nuova emissione possano immediatamente esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti”.

Con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta si determinerà, altresì, la modifica del medesimo articolo 5 nella parte relativa all’ammontare del capitale e al numero delle azioni, in dipendenza della misura delle sottoscrizioni.

Le modificazioni allo statuto sociale di ICOP illustrate non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi di legge agli azionisti che non abbiano concorso – in quanto assenti, astenuti o dissenzienti – alla relativa deliberazione di approvazione delle modificazioni statutarie.

10. Deliberazioni proposte al Consiglio di Amministrazione

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione è invitato ad assumere le seguenti deliberazioni:

“Il Consiglio di Amministrazione di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit,

- approvata la relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e le proposte ivi formulate;*
- richiamata, altresì, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a suo tempo redatta per l’Assemblea degli azionisti in sessione straordinaria del 28 luglio 2026;*
- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni della Società espresso dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del Codice Civile;*
- preso atto della relazione di stima dell’esperto indipendente (RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.), ai sensi dell’articolo 2440, comma 2, del Codice Civile e dell’articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile;*
- preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale sottoscritto risulta integralmente versato ed esistente;*
- richiamata la delega conferita dall’Assemblea degli azionisti in sessione straordinaria del 28 luglio 2026 e, quindi, nell’esercizio della medesima,*

DELIBERA

- 1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo di nominali massimi Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo da determinarsi in base ai criteri enunciati nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e appresso richiamati, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni*

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con comunicazione effettuata in data 28 giugno 2026 ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (inclusa l'eventuale riapertura dei termini, ove applicabile, e/o gli adempimenti di cui agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove ne ricorrano i presupposti) ("Offerta"); dette nuove azioni, pertanto, sono da riservarsi in sottoscrizione ai titolari di azioni Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. portate in adesione all'Offerta;

2. *di stabilire che il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni sia pari al rispettivo valore determinato in funzione al fair value delle stesse, a sua volta corrispondente alla quotazione di borsa (prezzo di riferimento) delle azioni della Società rilevato il giorno di borsa aperta precedente ciascuna delle date di pagamento dell'Offerta, fermo restando che:*

- a capitale sociale sarà imputato l'importo di Euro 1,00 per ogni azione emessa, nei limiti di capienza del predetto fair value;*

- la restante parte del prezzo di emissione sarà imputata a riserva sovrapprezzo, nei limiti della valutazione ai sensi dell'articolo 2343-ter del Codice Civile resa dall'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e suoi aggiornamenti eventualmente necessari;*

- l'eventuale ulteriore differenza positiva tra il prezzo di emissione e il fair value effettivamente rilevato sarà iscritta ad ulteriore riserva in base ai principi contabili IFRS;*

3. *di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, che: (i) il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sia fissato al 30 gennaio 2027 (previo, per eventuali sottoscrizioni avvenute dopo il 31 dicembre 2026, l'obbligatorio aggiornamento della relazione di stima dell'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.), precisandosi che, nel caso in cui l'aumento di capitale sociale dovesse risultare non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, lo stesso rimarrà fermo e valido – nel rispetto delle previsioni dell'offerta pubblica di scambio – nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data in esecuzione dell'Offerta (e dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108 del TUF e/o del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF, ove ne ricorrano i presupposti di legge); (ii) le nuove azioni siano emesse (e il capitale sociale della Società sia corrispondentemente aumentato) – decorso il termine di cui all'art. 2443, comma 4, c.c. – a ciascuna delle date di pagamento dell'Offerta a esito del periodo di adesione e dell'eventuale riapertura dei termini, nonché, ricorrendone i presupposti di legge, alle successive date di pagamento del corrispettivo in esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108 del TUF e/o del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF; e (iii) le azioni di nuova emissione possano immediatamente esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti;*

4. *di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale mediante l'inserimento del seguente comma transitorio:*

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





"Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 agosto 2026, in forza della delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile a esso attribuita dall'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali massimi Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da sottoscrivere entro il 30 gennaio 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026";

- 5. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, ivi compreso il potere di procedere ad ogni adempimento necessario per l'emissione e l'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresi l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, il deposito del testo del nuovo statuto aggiornato – con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste – il deposito e la pubblicazione dell'attestazione prevista dall'art. 2444 del Codice Civile e la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater del Codice Civile completa in ogni sua parte, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative;*
- 6. di dare infine atto e dichiarare, ai sensi di quanto richiesto dall'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile, quanto segue: (i) i beni oggetto di conferimento per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, comma 1, del Codice Civile sono le azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) il valore a dette azioni attribuito, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione sono quelli che risultano dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione rilasciata in data odierna e dalla relazione di stima dell'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., come pure richiamato nel parere sulla congruità del prezzo di emissione del Collegio Sindacale, documenti tutti costituenti allegati al verbale della corrente riunione consiliare di esercizio della delega ad aumentare il capitale, così come dalla ulteriore documentazione (relazione del Consiglio di Amministrazione) a suo tempo presentata alla citata Assemblea in sede straordinaria degli azionisti del 28 luglio 2026 e del pari allegata anche al verbale consiliare predetto, essendo tutti detti allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; (iii) tale valore, stante quanto sopra deliberato, è almeno pari a quello loro*

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo; (iv) l'esperto indipendente RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. possiede idonei requisiti di professionalità e indipendenza ai sensi della disciplina vigente."

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato – Piero Petrucco

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE. LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON È CONSENTITA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON È CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.

Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a meno che non siano stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato ("U.S. Securities Act") o in base a un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dallo U.S. Securities Act. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente documento non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o in base alle leggi di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d'America.

ICOP non intende effettuare un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.

Il contenuto del presente documento ha natura meramente informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una forma di consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene resa in merito a, e non deve essere fatto affidamento su, l'imparzialità, l'accuratezza, la completezza, la correttezza o l'attendibilità delle informazioni contenute nel presente documento. Né ICOP né alcuno dei suoi rappresentanti potranno essere ritenuti responsabili (per negligenza o altrimenti) per qualsivoglia danno derivante, in qualunque modo, dalle informazioni contenute nel presente documento o da qualsiasi perdita derivante dal loro utilizzo o

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





comunque connessa al presente documento. Accedendo al presente documento si accetta di essere vincolati dalle limitazioni sopra indicate.

Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali, proiezioni, obiettivi, stime e previsioni che riflettono le attuali opinioni del management di ICOP in merito a determinati eventi futuri. Le dichiarazioni previsionali, le proiezioni, gli obiettivi, le stime e le previsioni sono generalmente identificabili dall'uso di espressioni quali "potrebbe", "potrà", "dovrebbe", "pianificare", "prevedere", "anticipare", "stimare", "ritenere", "intendere", "progettare", "obiettivo" o "traguardo", ovvero dalla forma negativa di tali espressioni o da altre varianti o terminologie analoghe. Tali dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le dichiarazioni diverse da quelle relative a fatti storici.

A causa di tali incertezze e rischi, si invita a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali quale previsione di risultati effettivi. La capacità di ICOP di conseguire gli obiettivi o i risultati previsti dipende da numerosi fattori che esulano dal controllo del management. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale (ed essere più negativi) rispetto a quelli previsti o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali informazioni previsionali comportano rischi e incertezze che potrebbero incidere in misura significativa sui risultati attesi e si fondano su determinate ipotesi di base. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento si basano sulle informazioni disponibili a ICOP alla data odierna. ICOP non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o di rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tutte le successive dichiarazioni previsionali, scritte e orali, attribuibili a ICOP o a soggetti che agiscono per suo conto, sono espressamente e integralmente soggette alle presenti avvertenze.

Firmato Federico Mottola Lucano

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine



PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI I.CO.P. S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE, SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE NELL'AMBITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 4, PRIMO PERIODO DEL CODICE CIVILE

* * * * *

*Al Consiglio di amministrazione
di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit*

All'attenzione del Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Collegio sindacale di **I.CO.P. S.p.A. Società Benefit**, composto dai signori:

- dott. Guido Maria Giaccaja, Presidente;
- dott.ssa Maria Cristina Landro, Sindaco effettivo;
- dott. Carlo Luigi Molaro, Sindaco effettivo;

rende, ai sensi degli articoli 2441, comma 6, e 2443, comma 1, del Codice Civile, il proprio parere in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione nell'ambito dell'aumento del capitale sociale che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in esercizio della delega attribuita dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 luglio 2026 ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata in data 28 giugno 2026 dalla Società.

PREMESSO CHE

1. **I.CO.P. S.p.A. Società Benefit** ("Società" o "ICOP"), è una società le cui azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
2. in data 28 giugno 2026 il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria ("**Offerta**"), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), avente ad oggetto le massime n. 65.578.216 azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Trevi**"). L'Offerta è stata comunicata in data 28 giugno 2026 mediante diffusione della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del TUF e dall'articolo 37 del Regolamento Emittenti ("**Comunicazione 102**");
3. il corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da n. 0,133 azioni ordinarie di ICOP di nuova emissione per ciascuna azione ordinaria di Trevi portata in adesione all'Offerta ("**Rapporto di Scambio**"), fatti salvi eventuali aggiustamenti;
4. in data 28 luglio 2026 l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro il 31 dicembre 2026,



con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice civile, servizio dell'Offerta e per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio, e così – al netto di eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'Offerta– con emissione di massime n. 8.721.903 azioni ordinarie (**“Nuove Azioni”**) da liberarsi mediante il conferimento delle azioni di Trevi portate in adesione all'Offerta (**“Delega”**), per massimi nominali euro 8.721.903;

5. le Nuove Azioni saranno prive di indicazione del valore nominale, avranno godimento regolare e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie ICOP in circolazione alla data della loro emissione;
6. ai sensi della Delega, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di determinare, in sede di esercizio della Delega, tra l'altro, il prezzo di emissione delle Nuove Azioni e la parte dello stesso da imputare a capitale e a sovrapprezzo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del Codice civile;
7. il Consiglio di amministrazione ha predisposto una relazione illustrativa ai sensi degli articoli 2441, comma 6, e 2443 del Codice civile (**“Relazione degli Amministratori”**), trasmessa al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti in data 20 agosto 2026; la Relazione degli Amministratori richiama i contenuti della relazione illustrativa predisposta in data 13 luglio 2026 per l'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026 (**“Relazione Assembleare”**), alla quale pure si fa riferimento ove richiamata;
8. la Relazione degli Amministratori illustra, in particolare: (a) le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e, quindi, del conferimento; (b) il Rapporto di Scambio e le metodologie utilizzate per la sua determinazione; (c) i criteri di determinazione del prezzo di emissione;
9. per soddisfare il Rapporto di Scambio, e salve eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'Offerta che il Consiglio di Amministrazione si riserva di effettuare ai fini del buon esito dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'emissione di un massimo di n. 8.721.903 azioni ordinarie della Società (**“Ammontare Massimo Azionario – 20 Agosto”**), e quindi di tutte le Nuove Azioni, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'Offerta;
10. secondo quanto illustrato dagli Amministratori, il Rapporto di Scambio è stato determinato – con la consulenza e il supporto di UniCredit S.p.A. – sulla base di una valutazione comparativa, effettuata utilizzando quali metodologie principali (a) il metodo dei multipli di mercato nella variante del prezzo di borsa di società comparabili quotate sui relativi risultati economici prospettici, (b) la metodologia dei prezzi *target* pubblicati dagli analisti di ricerca e, quale metodologia di controllo (c) il metodo delle quotazioni di borsa;
11. il Rapporto di Scambio non costituisce oggetto del presente parere ed è stato esaminato dal Collegio sindacale ai soli fini della comprensione dell'operazione nel suo complesso;
12. secondo quanto illustrato nella Relazione degli Amministratori, i principi contabili internazionali applicabili impongono alla Società di rilevare, a fronte dell'emissione delle Nuove Azioni, un incremento complessivo del patrimonio netto corrispondente al *fair value* delle azioni assegnate agli aderenti all'Offerta, al netto degli oneri accessori direttamente

attribuibili all'emissione; tale *fair value* corrisponde alla quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione ICOP del giorno di borsa aperta precedente la data in cui si produrranno gli effetti giuridici dello scambio con le azioni di Trevi portate in adesione all'Offerta;

13. conseguentemente, il Consiglio di amministrazione ha individuato quale criterio di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, la quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione ICOP rilevata il giorno di borsa aperta precedente la data in cui si produrranno gli effetti giuridici dello scambio, e ciò con riferimento (i) alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta e, ove ne ricorrano i presupposti, (ii) alle successive date di pagamento relative agli adempimenti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF; il prezzo di emissione sarà pertanto determinato in via automatica e definitiva alle predette date, in applicazione del criterio individuato;
14. la deliberazione consiliare stabilirà che: (i) la porzione del prezzo di emissione da imputare a capitale sociale sia pari a euro 1,00 per ogni Nuova Azione – importo corrispondente al valore nominale implicito delle azioni ICOP in circolazione – nei limiti di capienza del *fair value*; (ii) la differenza tra il *fair value* e il predetto importo, nei limiti del valore attribuito dall'Esperto Indipendente alle azioni di Trevi oggetto di conferimento, sia imputata a riserva sovrapprezzo azioni; e (iii) l'eventuale ulteriore eccedenza del *fair value* sia allocata ad apposita, separata e ulteriore riserva IFRS;
15. la Società ha incaricato RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., soggetto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità ("**Esperto Indipendente**"), di procedere alla valutazione delle azioni di Trevi ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile;
16. l'Esperto Indipendente ha rilasciato in data 13 luglio 2026 la propria relazione di stima, riferita alla data della relazione e resa sulla base della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata di Trevi al 31 dicembre 2025, nonché delle informazioni finanziarie disponibili al 31 marzo 2026 e, su successiva richiesta del Consiglio di amministrazione, ha emesso in data 17 agosto 2026 una relazione di stima aggiornata, riferita alla data del 30 giugno 2026 e che ha tenuto conto delle informazioni finanziarie disponibili al 30 giugno 2026, attribuendo alle massime n. 65.578.216 azioni di Trevi oggetto di conferimento un valore complessivo pari a euro 273.002.113,208 ("**Relazione di Stima**");
17. per l'effetto, l'importo massimo complessivamente imputabile a capitale sociale e a riserva sovrapprezzo azioni è pari a euro 273.002.113,208, corrispondente – in ipotesi di emissione dell'intero Ammontare Massimo Azionario – a un importo unitario massimo di circa euro 31,30 per ciascuna Nuova Azione, di cui euro 1,00 da imputare a capitale sociale e massimi euro 30,30 (per complessivi euro 264.280.210,208) da imputare a riserva sovrapprezzo azioni;
18. ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, il valore attribuito alle azioni di Trevi ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo non può eccedere il valore risultante dalla relazione di stima aggiornata; secondo quanto indicato nella Relazione degli Amministratori, l'eventuale eccedenza dell'incremento patrimoniale determinato in base al *fair value* rispetto a tale valore sarà imputata, in applicazione dei principi contabili IFRS, ad altra riserva di capitale;

19. l'esecuzione dell'aumento di capitale è subordinata all'approvazione del Documento di Offerta da parte della Consob e all'avveramento (ovvero alla rinuncia, ove consentita) delle condizioni di efficacia dell'Offerta;
20. il parere sulla congruità del prezzo di emissione è pertanto reso dal Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice civile, richiamato – in quanto compatibile – dall'articolo 2443, comma 1, del medesimo Codice. Essendo tutta la documentazione stata condivisa nelle sue formulazioni sostanzialmente definitive già prima della loro formalizzazione finale, verificatane l'adozione senza modifiche, è possibile per il Collegio rilasciare il presente parere rinunciando ai termini di cui all'art. 2441 c.c., comma 6.

NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente parere ha per oggetto la congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice civile.

Poiché, come indicato nelle premesse, il prezzo di emissione sarà determinato in via automatica e definitiva a una data successiva a quella del presente parere mediante applicazione del criterio individuato dagli Amministratori, il parere ha ad oggetto *il criterio di determinazione* del prezzo di emissione, ed è costituito dalle considerazioni del Collegio Sindacale sull'adeguatezza dello stesso, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà.

Il Collegio sindacale precisa che il presente parere:

- a) non costituisce una valutazione della convenienza economica e strategica dell'Offerta;
- b) non costituisce una raccomandazione agli azionisti di Trevi in merito all'adesione all'Offerta;
- c) non costituisce una *fairness opinion* relativa al Rapporto di Scambio, il quale – pur determinando il numero massimo delle Nuove Azioni – non forma oggetto del parere di congruità richiesto dall'articolo 2441, comma 6, del Codice civile;
- d) non sostituisce né si sovrappone alla relazione di stima predisposta dall'Esperto Indipendente ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice civile, avente ad oggetto il valore delle azioni di Trevi oggetto di conferimento;
- e) non esprime alcun giudizio sui prezzi futuri di mercato delle azioni ICOP o di Trevi.

Le valutazioni del Collegio sindacale hanno pertanto portata circoscritta alle finalità previste dall'articolo 2441, comma 6, del Codice civile.

Avendo ad oggetto il criterio di determinazione del prezzo di emissione, il presente parere non necessiterà di aggiornamenti allorquando, in sede di esecuzione del conferimento delle azioni di Trevi e, quindi, alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alle date di pagamento relative agli adempimenti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF), il prezzo di emissione sarà determinato in via automatica e definitiva sulla base dei dati disponibili a quelle date e in applicazione del criterio medesimo.

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Ai fini dell'espressione del presente parere, il Collegio sindacale ha esaminato, in particolare:

1. il verbale dell'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026, che ha conferito la Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, unitamente ai relativi allegati;
2. la Relazione Assembleare;
3. la Comunicazione 102;
4. la bozza e la versione definitiva della Relazione degli Amministratori;
5. la relazione di stima dell'Esperto Indipendente del 13 luglio 2026 e la relazione di stima aggiornata del 17 agosto 2026, predisposte ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice civile.

LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del proprio incarico, il Collegio sindacale ha:

1. verificato che la proposta di aumento di capitale rientri nei limiti della Delega conferita dall'Assemblea straordinaria e rispetti i criteri cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice civile: a tal fine, avendo l'assemblea delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte al servizio dell'Offerta e, quindi, per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio, e – allo stato – essendo il Rapporto di Scambio determinato in misura pari a massime 8.721.903 azioni ICOP per tutte le 65.578.216 azioni Trevi, l'aumento oggetto della deliberazione rientra nel limite della delega conferita;
2. verificato che le azioni precedentemente emesse dalla Società risultino interamente liberate, ai sensi dell'articolo 2438 del Codice civile;
3. esaminato le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e del conferimento, rilevando che discendono dalla circostanza che le Nuove Azioni sono destinate a essere liberate mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'Offerta;
4. svolto una lettura critica della bozza della Relazione degli Amministratori e riscontrato che il testo approvato dal Consiglio di amministrazione non presenta modifiche sostanziali rispetto alla bozza esaminata, con specifico riferimento al paragrafo relativo ai criteri di determinazione del prezzo di emissione;
5. esaminati la completezza, la coerenza e la non contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Consiglio di amministrazione a fondamento del criterio di determinazione del prezzo di emissione;
6. esaminato, ai soli fini conoscitivi dell'operazione nel suo complesso, il criterio utilizzato per la determinazione del Rapporto di Scambio e le relative risultanze;
7. esaminate, ai soli fini conoscitivi dell'operazione nel suo complesso, le relazioni di stima dell'Esperto Indipendente predisposte ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile.

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Esclusione del diritto di opzione e ragioni del conferimento

L'esclusione del diritto di opzione trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice civile, il quale consente di escludere il diritto di opzione quando le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura. Tale presupposto ricorre nel caso di specie, in quanto l'emissione delle Nuove Azioni è strumentale e funzionale al perfezionamento dell'Offerta essendo le stesse destinate a essere liberate esclusivamente mediante il conferimento delle azioni Trevi portate in adesione all'Offerta.

Il Collegio sindacale ritiene pertanto che le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e del conferimento siano state adeguatamente illustrate dagli Amministratori e risultino coerenti con la natura e le finalità dell'operazione.

2. Criterio di determinazione del prezzo di emissione

Come anticipato, gli Amministratori hanno indicato nella propria Relazione non un prezzo di emissione determinato, quanto piuttosto i criteri con cui il Consiglio di Amministrazione stesso dovrà attenersi nella successiva fase di esecuzione dell'aumento di capitale.

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 del Codice Civile, il sesto comma del medesimo articolo dispone che, per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati – qual è ICOP, le cui azioni sono ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan – il prezzo di emissione debba essere determinato in base al “valore del patrimonio netto”, da intendersi quale “valore economico” della società. In tale contesto, è prassi consolidata tenere in considerazione, ai fini della determinazione del valore economico, il valore di mercato delle azioni.

Al riguardo, il Collegio sindacale dà atto che gli Amministratori hanno rappresentato nella Relazione degli Amministratori che il prezzo di emissione così determinato incontra il limite stabilito dall'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del Codice Civile: tenuto conto della Relazione di Stima, il prezzo di emissione delle Nuove Azioni dovrebbe corrispondere, nel suo massimo, in applicazione delle regole civilistiche, a complessivi Euro 273.002.113,208, pari a un prezzo di emissione di ciascuna delle massime n. 8.721.903 Nuove Azioni di circa euro 31,30, di cui euro 1,00 imputato a capitale sociale e il residuo a sovrapprezzo.

Gli Amministratori hanno tuttavia osservato che, nel contesto di operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da liberarsi in natura e connesse a un'aggregazione aziendale, i principi contabili internazionali applicabili prevedono di rilevare, a fronte dell'emissione delle Nuove Azioni, un incremento complessivo del patrimonio netto corrispondente al *fair value* delle azioni assegnate agli aderenti all'Offerta, al netto degli oneri accessori direttamente attribuibili all'emissione; tale *fair value* corrisponde alla quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione ICOP del giorno di borsa aperta precedente la data in cui si produrranno gli effetti giuridici dello scambio con le Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta. Secondo quanto rappresentato dagli Amministratori, è pertanto il quadro normativo vigente, inclusivo della normativa contabile, a richiedere che il prezzo di emissione unitario delle Nuove Azioni corrisponda all'incremento di patrimonio netto rilevato a fronte dell'emissione azionaria e

coincida con il *fair value*, ossia con la quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione ICOP rilevata secondo il criterio sopra descritto.

Il criterio individuato dagli Amministratori consiste nell'assumere quale prezzo di emissione la quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione ICOP rilevata il giorno di borsa aperta precedente la data in cui si produrranno gli effetti giuridici dello scambio. Come illustrato nella Relazione degli Amministratori, tale criterio non discende da una scelta discrezionale tra metodologie di valutazione alternative, bensì dall'applicazione della normativa contabile internazionale, che impone di rilevare, a fronte dell'emissione delle Nuove Azioni, un incremento complessivo del patrimonio netto (capitale più sovrapprezzo) corrispondente al *fair value* delle azioni assegnate agli aderenti all'Offerta, al netto degli oneri accessori direttamente attribuibili all'emissione, individuato nella quotazione di borsa dell'azione ICOP rilevata secondo il criterio sopra descritto. L'adozione di tale criterio appare, nelle circostanze, ragionevole e non arbitraria, in quanto la sua adozione è resa necessaria dal quadro normativo contabile applicabile all'operazione, e la corrispondenza tra prezzo di emissione e *fair value* ne conferma la non arbitrarietà.

Il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con la normativa contabile richiamata, non ha ritenuto di utilizzare metodologie diverse, che sarebbero risultate oggettivamente di difficile applicazione nelle circostanze; anche tale scelta appare, a giudizio del Collegio sindacale, ragionevole e non arbitraria. In applicazione di tale criterio, poiché il prezzo di emissione sarà pari alla quotazione di borsa (prezzo di riferimento) dell'azione di ICOP del giorno di borsa aperta precedente la data in cui si produrranno gli effetti giuridici dello scambio, e poiché la porzione di esso da imputare a capitale sociale sarà pari a euro 1,00 per azione, la differenza sarà imputata a riserva sovrapprezzo azioni, fermo restando il limite civilistico costituito dal valore attribuito dall'Esperto Indipendente alle azioni di Trevi oggetto di conferimento ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice civile: l'importo complessivamente imputato a capitale sociale e a riserva sovrapprezzo azioni non potrà pertanto eccedere tale valore, pari a euro 273.002.113,208. Il Collegio sindacale prende atto che, secondo quanto indicato dagli Amministratori, l'eventuale eccedenza dell'incremento patrimoniale determinato in base al *fair value* rispetto al valore peritale sarà allocata, in applicazione dei principi contabili IFRS, ad apposita, separata e ulteriore riserva.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, e tenuto conto:

- della documentazione esaminata;
- delle verifiche effettuate;
- del criterio di determinazione del prezzo di emissione individuato dal Consiglio di amministrazione e delle motivazioni addotte a suo fondamento;
- delle relazioni di stima dell'Esperto Indipendente predisposte ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b),

il Collegio sindacale ritiene che il criterio adottato dal Consiglio di amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni sia adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole, adeguatamente motivato e non arbitrario.

PERTANTO

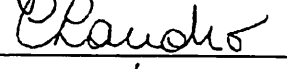
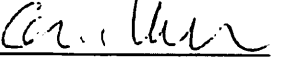
il Collegio sindacale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2441, comma 6, e 2443, comma 1, del Codice civile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla congruità del criterio adottato dagli amministratori ai fini della determinazione del prezzo unitario di emissione delle massime n. 8.721.903 azioni ordinarie di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.

Udine, 20.08.2026

Il Collegio Sindacale

Dott. Guido Maria Giaccaja	
Dott.ssa Maria Cristina Landro	
Dott. Carlo Luigi Molaro	

Firmato Federico Mottola Lucano



Firmato digitalmente da:

LUCA D'AMBROSIO

17/08/2026 08:25



**RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.**
Via San Prospero, 1
20121 Milano (MI) – Italy
T +39 02 83421490
rsm.global/italy

I.CO.P S.p.A. Società Benefit

Relazione ex art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile
con riferimento al 100% delle azioni ordinarie di Trevi –
Finanziaria Industriale S.p.A. nell'ambito di un'operazione di
Offerta Pubblica di Scambio volontaria promossa da I.CO.P
S.p.A. Società Benefit

Aggiornamento perizia rilasciata in data 13 luglio 2026

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. with its subsidiary RSM Italy Corporate Finance S.r.l. is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM Network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM Network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Società per azioni / Capitale Sociale di euro 1.314.600 i.v.
C.F. e P.IVA: 01889000509
REA MI 2055222 / Registro dei Revisori Cor



Aggiornamento della Relazione ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile con riferimento alle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. oggetto di potenziale conferimento in natura nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit in data 28 giugno 2026, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (di seguito, "ICOP", l'"Offerente", l'"Acquirente", il "Committente" o la "Conferitaria") ha conferito a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (di seguito, "RSM" o lo "Scrivente") l'incarico di rilasciare una relazione di stima, ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile (di seguito anche la "Relazione"), avente ad oggetto la stima del valore equo delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (di seguito, "Trevi", "TFI", l'"Emittente" o la "Target") oggetto di potenziale conferimento in natura in ICOP nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dall'Offerente in data 28 giugno 2026.

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento della Relazione rilasciata in data 13 luglio 2026.

La struttura della presente relazione (di seguito, la "Relazione") è descritta nelle pagine seguenti.



1.	Introduzione.....	4
1.1	Il contesto di riferimento	4
1.2	Finalità ed oggetto dell'incarico	5
1.3	Data di riferimento della stima.....	6
1.4	Documentazione utilizzata.....	6
1.5	Lavoro svolto	7
1.6	Ipotesi e Limitazioni	7
1.7	Principali difficoltà incontrate in sede valutativa	8
1.8	Restrizioni all'uso della presente Relazione	9
2.	Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.....	10
2.1	Profilo sintetico di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.....	10
2.2	Situazione patrimoniale ed economica di TFI.....	10
3.	Capitale Economico ed introduzione alle metodologie di valutazione.....	12
3.1	Scelta delle metodiche valutative	12
4.	Conclusioni	12



1. Introduzione

1.1 Il contesto di riferimento

Con comunicazione diffusa in data 28 giugno 2026, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il "TUF"), nonché dell'articolo 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), ICOP ha reso noto al pubblico di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (di seguito, l'"Offerta" o l'"OPS") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., società con azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'Offerta ha ad oggetto massime n. 65.578.216 azioni ordinarie Trevi, rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente. L'Offerta è finalizzata a conseguire l'integrazione strategica tra ICOP e Trevi e, ricorrendone le condizioni, la revoca delle azioni Trevi dalla quotazione su Euronext Milan.

Per ciascuna azione Trevi portata in adesione all'Offerta, ICOP riconoscerà un corrispettivo unitario pari a n. 0,133 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione (di seguito, il "Corrispettivo"). Pertanto, per ogni n. 1.000 azioni Trevi portate in adesione all'Offerta saranno corrisposte n. 133 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione.

Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni ICOP rilevato alla chiusura del 26 giugno 2026, ultimo giorno di Borsa aperta antecedente alla data di comunicazione dell'Offerta, pari a Euro 31,300 per azione, il Corrispettivo esprime una valorizzazione implicita pari a Euro 4,163 per ciascuna azione Trevi. Tale valorizzazione incorpora un premio pari al 20,1% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Trevi rilevato alla chiusura del 26 giugno 2026, pari a Euro 3,467 per azione.

Il premio implicito risulta altresì pari al 35,4% rispetto al TERP dell'aumento di capitale Trevi, pari a Euro 3,074 per azione, e pari al 108,1% rispetto al prezzo di offerta delle azioni Trevi rivenienti dal medesimo aumento di capitale, pari a Euro 2,00 per azione. L'efficacia dell'Offerta è subordinata al verificarsi, ovvero alla rinuncia, ove consentita, delle condizioni di efficacia indicate nella comunicazione ex art. 102 TUF e che saranno ulteriormente dettagliate nel documento di offerta. Tra tali condizioni rileva, inter alia, il raggiungimento da parte dell'Offerente, all'esito dell'Offerta, di una partecipazione pari ad almeno il 90% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

Per una trattazione esaustiva dei termini, delle condizioni e degli effetti dell'Offerta si rinvia alla comunicazione ex art. 102 TUF e alla documentazione d'offerta che sarà resa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Tenuto conto che il Corrispettivo dell'Offerta è rappresentato da azioni ordinarie ICOP di nuova emissione, in data 28 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ha deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci di ICOP, convocata per il 28 luglio 2026, la proposta di delegare all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, l'aumento del capitale sociale dell'Offerente al servizio dell'Offerta, in via scindibile e anche in più tranches.



Tale aumento di capitale sarà da liberarsi mediante, e a fronte del, conferimento in natura delle azioni Trevi portate in adesione all'Offerta, ovvero comunque conferite in ICOP in esecuzione dell'obbligo di acquisto e/o del diritto di acquisto ai sensi degli articoli 108 e 111 del TUF, ove ne ricorrano i presupposti. L'aumento di capitale sarà pertanto deliberato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile.

Ai fini dell'aumento di capitale al servizio dell'Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente darà applicazione alla disciplina civilistica relativa alla stima dei beni oggetto di conferimento in natura. In tale contesto si inserisce la presente Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, con riferimento al valore equo delle azioni Trevi oggetto di potenziale conferimento in natura in ICOP.

1.2 Finalità ed oggetto dell'incarico

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ha conferito a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (di seguito, "RSM" o lo "Scrivente") l'incarico di predisporre una relazione di stima ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, avente ad oggetto la stima del valore equo delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. oggetto di potenziale conferimento in natura in ICOP nell'ambito dell'Offerta.

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento della Relazione, rilasciata in data 13/07/2026, predisposta nel contesto dell'aumento di capitale di ICOP al servizio dell'Offerta, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni Trevi portate in adesione all'Offerta ovvero comunque conferite in ICOP in esecuzione delle eventuali procedure di acquisto ai sensi degli articoli 108 e 111 del TUF, ove ne ricorrano i presupposti. Ai fini della presente Relazione, l'Offerta e il predetto aumento di capitale sono congiuntamente definiti l'"Operazione"

Il presente documento mantiene le medesime finalità della Relazione, ovvero fornire una stima del valore equo delle azioni Trevi oggetto di potenziale conferimento in natura, al fine di verificare che il valore attribuito a tali azioni sia almeno pari al valore ad esse attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo dell'aumento di capitale di ICOP al servizio dell'Offerta.

Il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione la struttura complessiva dell'Operazione e le finalità generali perseguite dalla disciplina civilistica in materia di conferimenti in natura, volta a evitare che, attraverso una sopravvalutazione del bene conferito, si determini un'artificiosa sopravvalutazione del patrimonio della società conferitaria con conseguente danno ai creditori. La stima è stata effettuata assumendo la continuità aziendale della Target e facendo riferimento a una valutazione stand-alone di Trevi, senza considerare eventuali sinergie specifiche, benefici strategici o effetti economici e finanziari potenzialmente derivanti dall'integrazione tra ICOP e Trevi, salvo ove diversamente indicato.

Il presente documento, e la Relazione a cui fa riferimento, non costituiscono, né devono essere intese quale *fairness opinion* sul Corrispettivo dell'Offerta o sulla convenienza economica dell'adesione all'Offerta da parte degli azionisti Trevi.

La Relazione, ed il suo aggiornamento, non esprimono, inoltre, alcuna raccomandazione in merito all'adesione o meno all'Offerta, né alcun giudizio sul valore delle azioni Trevi oggetto di



potenziale conferimento in natura ai fini dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, e non ha ad oggetto una valutazione autonoma delle azioni ICOP offerte quale Corrispettivo nell'ambito dell'Offerta.

Si precisa che:

- RSM è soggetto munito della capacità necessaria per lo svolgimento del presente incarico;
- RSM appartiene al network internazionale RSM ed è dotata di estesa esperienza nel campo delle valutazioni peritali;
- RSM non intrattiene con alcuno dei soggetti rilevanti ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile rapporti tali da comprometterne l'indipendenza rispetto ai medesimi;
- la presente Relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, nell'ambito dell'aumento di capitale di ICOP al servizio dell'Offerta.

1.3 Data di riferimento della stima

La data di riferimento della presente Relazione è il 30 giugno 2026 (la "Data di Riferimento"), data alla quale si riferiscono i dati più recenti disponibili relativi alla situazione patrimoniale-finanziaria dell'Emittente.

1.4 Documentazione utilizzata

Ai fini della presente Relazione, le analisi sono state svolte sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili alla data di riferimento, nonché della documentazione relativa all'Operazione e alla Target.

In particolare, sono stati esaminati, tra gli altri, i seguenti documenti:

1. Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti divulgata al mercato da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit in data 28 giugno 2026;
2. Relazione finanziaria al 30 Giugno 2026
3. Gruppo-Trevi_-Comunicato-Stampa_Risultati-Primo-Semestre-2026_-20260806
4. Relazioni finanziarie annuali e periodiche della Target, incluse la relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025 e la relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2026;
5. Documentazione relativa all'OPS e all'aumento di capitale di Trevi disponibile sul sito internet della Società e presso le ulteriori fonti informative pubbliche rilevanti;
6. Conference Call finalizzata a ripercorrere i risultati finanziari 2025 e il "Business Plan 2026-2029 and Financing Package", pubblicato in data 30 marzo 2026;
7. *Equity research* prodotta dalla società di brokeraggio Alantra in data 8 giugno 2026;
8. *Company profile* della Target e ulteriori informazioni pubblicamente disponibili relative a TFI, al relativo modello di business, al mercato di riferimento e al contesto competitivo.

Lo Scrivente non ha avuto accesso a informazioni private, dati gestionali non pubblici o documentazione riservata della Target. Conseguentemente, la presente Relazione è stata



predisposta sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, senza svolgimento di attività di due diligence sulla Target.

1.5 Lavoro svolto

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, lo Scrivente ha condotto le attività ritenute necessarie e appropriate in relazione alla natura dell'Operazione, alle finalità della presente Relazione e alla documentazione disponibile.

In particolare, le principali attività svolte hanno riguardato:

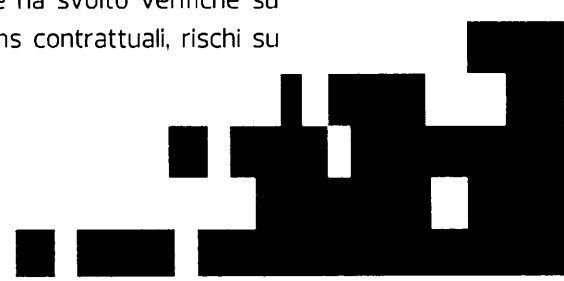
- l'esame della documentazione e delle informazioni pubblicamente disponibili relative alla Target, all'Offerente e all'Operazione;
- l'analisi della struttura dell'Offerta e dell'aumento di capitale dell'Offerente al servizio della medesima, con particolare riferimento al conferimento in natura delle azioni Trevi;
- l'individuazione delle metodologie valutative ritenute maggiormente coerenti con l'oggetto della stima, la natura quotata della Target, le finalità civilistiche dell'incarico e la base informativa disponibile;
- la determinazione delle principali grandezze economico-finanziarie e dei parametri di mercato necessari all'applicazione delle metodologie valutative selezionate;
- l'analisi critica dei risultati ottenuti, anche alla luce delle peculiarità della Target e dei limiti propri delle metodologie applicate;
- la predisposizione della presente Relazione e delle relative conclusioni valutative.

1.6 Ipotesi e Limitazioni

Le analisi e le valutazioni contenute nella presente Relazione sono state predisposte sulla base della documentazione indicata nel precedente paragrafo 1.4, nonché delle ulteriori informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento dell'incarico. In particolare, la Relazione è stata redatta facendo riferimento al set informativo accessibile alla generalità degli investitori e degli operatori di mercato alla data di riferimento, non avendo lo Scrivente avuto accesso a informazioni riservate, dati gestionali interni, piani industriali non pubblici, business plan di dettaglio o ulteriori elementi informativi non disponibili al mercato.

Nello svolgimento dell'incarico, lo Scrivente ha fatto affidamento sulla completezza, accuratezza, attendibilità e coerenza della documentazione esaminata e delle informazioni pubblicamente disponibili, senza procedere ad autonome verifiche di dettaglio sulle stesse. RSM non ha svolto attività di revisione contabile, revisione limitata, due diligence contabile, fiscale, legale, finanziaria, commerciale, industriale o tecnica sulla Target, sull'Offerente o sull'Operazione. Conseguentemente, la presente Relazione non costituisce, né può essere interpretata come, una relazione di revisione, una due diligence o una verifica contabile, fiscale, legale, tecnica o industriale.

Lo Scrivente non ha effettuato verifiche autonome in merito all'esistenza, titolarità, consistenza o esigibilità delle attività e passività della Target, né ha svolto verifiche su eventuali passività potenziali, contenziosi, garanzie, impegni, claims contrattuali, rischi su



commesse, rischi fiscali o ulteriori elementi non desumibili dalla documentazione pubblicamente disponibile. Eventuali passività, rischi o rettifiche non emergenti dalle informazioni esaminate potrebbero incidere, anche significativamente, sui risultati delle analisi valutative.

Le analisi svolte si fondano sull'assunzione della continuità aziendale della Target e sull'ipotesi che Trevi continui a operare secondo condizioni di normale funzionamento. La stima è stata condotta su base stand-alone e, pertanto, salvo ove espressamente indicato, non considera eventuali sinergie industriali, commerciali, operative, finanziarie o fiscali, né eventuali benefici strategici, economie di scala o effetti di integrazione derivanti dall'eventuale combinazione tra ICOP e Trevi.

I dati previsionali, le stime di mercato, le indicazioni di piano, le equity research e le informazioni prospettiche eventualmente considerate ai fini delle analisi sono, per loro natura, soggetti a incertezza. I risultati futuri effettivi della Target potrebbero discostarsi, anche significativamente, dalle stime e dalle assunzioni utilizzate nella presente Relazione, anche per effetto dell'andamento del mercato di riferimento, dell'evoluzione del backlog, dell'esecuzione delle commesse, della dinamica dei costi, dell'accesso alle fonti di finanziamento, del contesto macroeconomico e delle condizioni dei mercati finanziari.

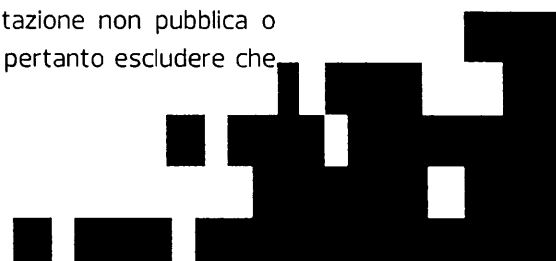
I dati di mercato utilizzati, inclusi prezzi di Borsa, volumi scambiati, multipli di società comparabili, consensus e ulteriori parametri finanziari, sono stati desunti da fonti informative ritenute attendibili. Lo Scrivente non assume responsabilità per eventuali errori, omissioni, rettifiche o aggiornamenti successivi dei dati provenienti da tali fonti. Le analisi valutative riflettono le condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie, operative, regolamentari e di mercato esistenti alla data di riferimento della presente Relazione, nonché le informazioni disponibili a tale data; eventi successivi o mutamenti del contesto di riferimento potrebbero rendere necessario un aggiornamento delle analisi e incidere sulle conclusioni valutative riportate nella presente Relazione.

Il presente documento, che rappresenta l'aggiornamento della Relazione, è stato predisposto esclusivamente ai fini dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, con riferimento alla stima del valore equo delle azioni Trevi oggetto di potenziale conferimento in natura nell'ambito dell'aumento di capitale di ICOP al servizio dell'Offerta. Come sopra detto il presente documento e la Relazione non costituiscono una *fairness opinion* sul Corrispettivo dell'Offerta, né una raccomandazione agli azionisti Trevi in merito all'adesione o meno all'Offerta; non esprime, inoltre, alcun giudizio sulla convenienza economica dell'Operazione per gli azionisti Trevi, sulla congruità del rapporto di scambio o sul valore delle azioni ICOP offerte quale Corrispettivo nell'ambito dell'Offerta.

1.7 Principali difficoltà incontrate in sede valutativa

La stima del valore equo delle Azioni dell'Emittente e le conclusioni alle quali siamo giunti devono essere interpretate alla luce delle seguenti principali difficoltà incontrate nel corso del lavoro:

- le analisi sono state sviluppate esclusivamente sulla base di informazioni pubblicamente disponibili relative alla Target, non avendo lo Scrivente avuto accesso a informazioni riservate, dati gestionali interni, documentazione non pubblica o interlocuzioni con il management della Target. Non si può pertanto escludere che



l'eventuale disponibilità di informazioni ulteriori rispetto a quelle accessibili al mercato avrebbe potuto incidere, anche in misura significativa, sulle analisi svolte e sulle conclusioni della presente Relazione

- non è stato reso disponibile il piano industriale ufficiale 2026-2029 della Target approvato dagli organi competenti. Conseguentemente, le analisi prospettiche sono state sviluppate facendo riferimento alle informazioni pubblicamente disponibili, alle indicazioni comunicate al mercato, alle stime di consensus disponibili e alle ulteriori evidenze ritenute rilevanti, con i limiti propri di dati previsionali non derivanti da un piano industriale completo e formalmente approvato;
- le metodologie valutative adottate presentano, per loro natura, specifici limiti applicativi e richiedono l'assunzione di scelte valutative, parametri e ipotesi di stima. La valutazione del capitale economico non costituisce una mera applicazione automatica di formule, ma implica un processo di analisi critica e di giudizio professionale, nel quale i risultati possono risultare sensibili alle assunzioni adottate, alla selezione delle metodologie, ai parametri utilizzati e all'interpretazione delle evidenze disponibili;
- le analisi si fondano anche su dati di mercato, quotazioni di Borsa, multipli di società comparabili e informazioni finanziarie pubbliche, che sono soggetti a volatilità, aggiornamenti e possibili variazioni nel tempo. Tali elementi possono risentire dell'andamento dei mercati finanziari, del contesto macroeconomico, dell'evoluzione del settore di riferimento, nonché delle aspettative degli operatori in merito alle prospettive economiche e finanziarie della Target;
- nel corso delle analisi e nella preparazione della presente Relazione si è assunto e si è fatto affidamento sulla correttezza, completezza e accuratezza di tutte le informazioni e le assunzioni economico-finanziarie e di altra natura pubblicamente disponibili. I documenti e le informazioni utilizzate per le analisi oggetto del nostro Incarico sono stati analizzati esclusivamente in termini di ragionevolezza e coerenza complessiva: non sono state svolte verifiche o accertamenti finalizzati all'individuazione di errori, inesattezze, passività latenti di qualsiasi natura non riflesse nella documentazione e nelle informazioni disponibili;
- Non sono state svolte inoltre procedure autonome di revisione contabile sui dati di bilancio di TFI e verifiche o accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività potenziali di natura fiscale, contrattuale e previdenziale o legate a rischi di qualunque tipologia non riportate nei bilanci e nella situazione patrimoniale dell'Emittente;
- RSM ha sviluppato le proprie analisi sulla base dell'assunto che nel periodo compreso tra il 30 giugno 2026 e la data della presente Relazione non si siano verificati mutamenti sostanziali nel profilo economico-patrimoniale e finanziario dell'Emittente.

1.8 Restrizioni all'uso della presente Relazione

Il presente documento e la Relazione non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate, né potranno essere considerate quale supporto decisionale per operazioni, valutazioni, negoziazioni o determinazioni ulteriori rispetto a quelle connesse all'Incarico.



2. Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.

2.1 Profilo sintetico di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.

Per ogni profilo attinente a TFI si rimanda a quanto già descritto nella Relazione che si intende quivi integralmente riportato.

2.2 Situazione patrimoniale ed economica di TFI

Si riporta di seguito il conto economico consolidato riclassificato del Gruppo TFI relativo agli esercizi 2023, 2024 e 2025 e Primo Semestre 2026, preso a riferimento per le analisi valutative.

Conto Economico	2023	2024	2025	I Sem 26
<i>Dati in €/000; in % sui Ricavi delle vendite dove non diversamente specificato</i>				
Ricavi delle vendite	594.899	663.263	624.017	270.915
Variazione delle Rimanenze	(6.740)	4.728	(11.372)	2.775
Incrmenti Imm. Per lavori Interni	19.229	12.090	13.421	5.814
Valore della Produzione	607.388	680.081	626.066	279.504
Consumo MP e servizi esterni	(403.287)	(467.545)	(408.303)	(175.408)
Costo del Personale	(129.582)	(128.901)	(132.250)	(64.062)
Recurring Ebitda	74.519	83.634	85.513	40.034
<i>Recurring Ebitda%</i>	<i>12,5%</i>	<i>12,6%</i>	<i>13,7%</i>	<i>14,8%</i>
Oneri straord. Non ricorrenti	(2.218)	(1.887)	(3.699)	(1.042)
Ebitda	72.301	81.747	81.814	38.992
<i>Ebitda%</i>	<i>12,2%</i>	<i>12,3%</i>	<i>13,1%</i>	<i>14,4%</i>
Ammortamenti	(31.590)	(31.000)	(27.765)	(13.092)
Acc.ti e Svalut	858	(6.535)	(6.212)	(1.368)
Ebit	41.569	44.212	47.838	24.532
<i>Ebit%</i>	<i>7,0%</i>	<i>6,7%</i>	<i>7,7%</i>	<i>9,1%</i>
Proventi/On. Fin	(454)	(30.597)	(27.537)	(12.206)
Utile/Perdite su cambi	(4.163)	(919)	(345)	1.185
Rettifiche di valore Att. Fin.	(564)	561	45	(17)
Ebt	36.388	13.258	20.001	13.494
<i>Ebt%</i>	<i>6,1%</i>	<i>2,0%</i>	<i>3,2%</i>	<i>5,0%</i>
Imposte sul reddito	(10.455)	(7.750)	(11.368)	(6.258)
Risultato Netto	25.933	5.508	8.633	7.236
<i>Risultato Netto%</i>	<i>4,4%</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,4%</i>	<i>2,7%</i>

Si riporta di seguito la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo TFI relativa agli esercizi 2023, 2024 e 2025 e Primo Semestre 2026, presa a riferimento per le analisi valutative.



Stato Patrimoniale	2023	2024	2025	I Sem 26
<i>Dati in €/000</i>				
Imm.ni Materiali	169.664	174.406	157.980	161.824
Imm.ni Immateriali	17.256	16.226	15.879	15.548
Imm.ni Finanziari	425	440	467	467
Attivo Fisso	187.345	191.072	174.326	177.838
Rimanenze	201.123	272.610	228.475	254.186
Crediti Comm.li	160.410	141.886	129.135	131.340
Debiti Comm.li	(118.165)	(160.931)	(135.777)	(156.610)
Acconti	(52.757)	(63.249)	(51.988)	(59.965)
Altre Attività/(Passività)	(18.324)	(11.282)	(13.414)	(312)
Capitale Circolante Netto	172.287	179.034	156.431	168.640
Benefici Successivi alla cess.ne	(10.735)	(11.384)	(10.267)	(10.305)
Capitale Investito Netto	348.897	358.722	320.490	336.172
 Patrimonio Netto di Gruppo	 148.562	 161.912	 136.555	 244.547
Patrimonio Netto pertinenza di te	(1.657)	(2.084)	(3.472)	(506)
Indebitamento Fin. Netto	201.992	198.894	187.406	92.131
Fonti di Finanziamento	348.897	358.722	320.490	336.172



3. Capitale Economico ed introduzione alle metodologie di valutazione

3.1 Scelta delle metodiche valutative

Per ogni profilo attinente alle diverse metodologie applicate, alle assunzioni adottate nell'applicazione di ognuna di esse, si rimanda ai profili ed alle riflessioni riportate nella Perizia che si intende quivi integralmente riprese e mantenute.

4. Conclusioni

Tenuto conto delle finalità dell'incarico riportate nel paragrafo 1.2, delle ipotesi e limitazioni di cui al paragrafo 1.6, nonché dei risultati ottenuti mediante l'applicazione delle metodologie valutative descritte nella presente Relazione, si ritiene di poter concludere che, alla data della presente Relazione e sulla base della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata del TFI al 31 dicembre 2025, nonché delle informazioni finanziarie disponibili al 30 giugno 2026, il valore equo di Trevi oggetto di potenziale conferimento in natura non è inferiore complessivamente ad Euro 273 milioni e corrisponde ad una valorizzazione per azione di Euro 4,163 (quattro/163).

Milano, 17 agosto 2026

RSM Società di Revisione e
Organizzazione Contabile S.p.A.

Luca D'Ambrosio
(Socio – Revisore Legale)





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **I.CO.P._Relazione 2343 CC -Aggiornamento-signed[10].pdf** è un documento elettronico di tipo file PDF (Acrobat) firmato.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 20/08/2026 alle 07:41:07 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) LUCA D'AMBROSIO	Uanataca S.A.	✓

3. Dettagli

- Nome file: **I.CO.P._Relazione 2343 CC -Aggiornamento-signed[10].pdf**
- Impronta del file: **797f07389748c9f463a5257b3d83dd501b0510e7fb11b5b27433cff764cff47a**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **pdf**
- Data della verifica: **20/08/2026 alle 07:40:43 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - LUCA D'AMBROSIO

Questa firma è stata apposta da **LUCA D'AMBROSIO, C.F./P.IVA TINIT-DMBLCU76L28D969Y**, nazione IT. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **17/08/2026 alle 06:25:10 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - LUCA D'AMBROSIO



- Nome e Cognome del soggetto: **LUCA D'AMBROSIO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-DMBLCU76L28D969Y**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6e ca ff d1 55 cc 1f c5**
- Rilasciato da: **Uanataca S.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://www.uanataca.com/it/doc>, 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **07/01/2026 alle 10:46:00 UTC** al **06/01/2029 alle 10:46:00 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **59937** emessa in data **20/08/2026 alle 06:43:32 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **20/08/2026 alle 07:40:46 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

- Nome e Cognome del soggetto: **UANATACA Qualified eIDAS CA 2020**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Uanataca S.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **57 d7 60 ed be 45 18 81**
- Rilasciato da: **UANATACA Qualified eIDAS CA 2020**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://www.uanataca.com/it/docs>**
- Validità: dal **07/04/2020 alle 07:59:40 UTC** al **02/04/2040 alle 07:59:40 UTC**

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
DA DOCUMENTO INFORMATICO
A DOCUMENTO CARTACEO**

(art. 57-bis L. 89/1913 – art. 23 D.Lgs. 82/2005)

Certifico io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che il presente documento costituisce la conversione cartacea, conforme all'originale in tutte le sue componenti, di un documento informatico firmato digitalmente. In relazione a tale firma digitale io Notaio ho riscontrato la validità del certificato di firma del sottoscrittore alla data odierna.

I dettagli del certificato di firma e, ove presente, la relativa marcatura temporale, risultano dal *report di verifica* che precede la presente certificazione. Si precisa che le pagine del presente documento riportanti il *report di verifica* non sono parte della copia di cui si certifica la conformità.

La presente certificazione di conformità viene resa in carta libera in quanto funzionale a consentire l'allegazione del documento informatico ad un atto redatto su supporto cartaceo.

Milano, 20 agosto 2026.

Notaio Federico Mottola Lucano

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "D" all'atto in data 21-8-2026 n. 14933/7736 rep.

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "**I.CO.P. S.p.A. Società Benefit**".

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Basiliano.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 In quanto società *benefit*, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, la Società intende perseguire nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

3.2 La Società ha per oggetto, anche attraverso l'assunzione di appalti in Italia o all'estero:

- l'impresa di costruzioni di qualsiasi tipo e genere, ivi comprese quelle edili e stradali, ferroviarie, metropolitane, meccaniche ed aereoportuali, ponti e gallerie, opere pubbliche, lavori di difesa e sistemazione idraulica e del terreno, lavori in terra e scavi, acquedotti e fognature, lavori marittimi, opere speciali di fondazione e consolidamento del terreno, realizzazione in genere di gallerie, condutture, opere di irrigazione e opere nel sottosuolo; la costruzione di edifici residenziali e non; la costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, la distribuzione di gas

naturale, petrolio e derivati;

- la realizzazione di impianti e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell'impatto ambientale, ivi comprese le opere di bonifica ambientale e la gestione di impianti di rifiuti; la realizzazione di interventi e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell'impatto monumentale, dell'ecologia e dell'ingegneria naturalistica;
- la fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;
- la prestazione di servizi in genere nel settore delle costruzioni, ivi compresi la progettazione e la gestione di opere, lo studio e la valutazione di progetti e iniziative;
- la gestione integrata di attrezzature ed impianti per la realizzazione di opere speciali edili, il noleggio di dette attrezzature ed impianti;
- la gestione di parchi macchine e attrezzature per opere edili, anche per conto terzi;
- la ricerca, lo studio, la sperimentazione e la promozione nel settore dell'edilizia, anche residenziale;
- lo sfruttamento agrario del terreno, nonché la sistemazione fondiaria dei terreni agricoli per conto proprio e di terzi;
- il trasporto per conto di terzi;
- l'attività amministrativa di elaborazione dati contabili per conto di terzi.

La Società persegue altresì le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- sostenibilità sociale: l'adozione di misure di welfare aziendale, l'elaborazione di progetti di conciliazione famiglia-lavoro, il sostegno a progetti di cooperazione internazionale e di rete con il territorio;
- sostenibilità ambientale: l'adozione di tecnologie innovative e sostenibili;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni, istituzioni culturali, associazioni e società il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società, per contribuire al loro sviluppo.

3.3 Le finalità di beneficio comune saranno perseguite tanto mediante la produzione di effetti positivi quanto mediante riduzione di effetti negativi nei confronti delle categorie indicate al primo paragrafo.

3.4 La Società ha altresì per oggetto in via non prevalente e comunque non nei

confronti del pubblico, con esclusione quindi delle attività riservate, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, utili o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

3.5 La Società può assumere direttamente ed indirettamente interessenze, quote e partecipazioni, azionarie e non azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.6 La Società può inoltre compiere operazioni di *leasing* e concedere garanzie reali e personali di ogni tipo a favore di privati, banche e società a garanzia di obbligazioni anche di terzi, anche se esplicano attività non affini e complementari, ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 31.888.850,00 (trentunomilionioctocentottantottomilaottocentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 31.888.850 (trentunomilionioctocentottantottomilaottocentocinquanta) azioni prive di indicazione espressa del valore nominale. 5.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

5.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

5.5 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione

su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("**EGM**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel Regolamento emanato da Borsa Italiana ("**Regolamento Emittenti EGM**").

5.6 Nella misura in cui l'ammissione delle azioni ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-*bis* Cod. Civ., dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione Cod. Civ. e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

5.7 L'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da deliberare, in esercizio della delega, entro il 31 dicembre 2026, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, a servizio dell'Offerta, come infra definita, e per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio, e così – al netto di eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'offerta pubblica di scambio – per un importo complessivo di massimi nominali Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026 ("Offerta"). In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso il sovrapprezzo), ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato, nonché ogni altro elemento necessario od opportuno, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea straordinaria.

5.8 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 agosto 2026, in forza della

delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile a esso attribuita dall'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali massimi Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da sottoscrivere entro il 30 gennaio 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, salvo quanto di seguito indicato. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

6.6 In deroga a quanto previsto dal comma 6.1, ciascuna Azione - indipendentemente dall'appartenenza o meno a categorie di azioni - appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto

di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.

6.7 L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("**Elenco Speciale**") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi il titolare delle azioni - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - ("**Titolare**") che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono: (a) il Titolare che intende iscriversi nell'Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società; (b) la Società, verificati i presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, ossia entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83 - *sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*); (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

6.8 L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo - o dai consiglieri a ciò delegati - anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società.

6.9 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorrere dei 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

6.10 In deroga ai paragrafi che precedono, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni esistenti prima che le medesime siano ammesse alle negoziazioni su EGM, è computato anche il possesso di Azioni della Società maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. Il decorso del periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi con riferimento alle Azioni esistenti prima che le medesime siano ammesse alle negoziazioni su EGM sarà attestato dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società. La maggiorazione del voto relativamente a tali Azioni si intenderà maturata a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su EGM, ferma l'iscrizione nell'Elenco Speciale previa richiesta del Titolare.

6.11 Senza pregiudizio di quanto di seguito previsto, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell'Elenco Speciale risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% dei diritti di voto nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM (ovvero in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF nel in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o di altri paesi dell'Unione Europea), comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto.

6.12 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell'Elenco Speciale, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte del Titolare che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

6.13 In aggiunta a quanto sopra, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6.14 La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale che è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).

6.15 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte a favore dell'erede e/o legatario, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; (iii) nel caso di trasferimento di un portafoglio ad altro dei vari organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti da uno stesso soggetto; (iv) nel caso di trasferimento infra-gruppo da parte del Titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo (ai sensi dell'art. 93 del TUF), (v) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o una società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria (vi) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (vii) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare. Nel caso di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona dante causa. Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

6.16 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente: alle azioni di nuova emissione ("**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Cod. Civ. spettanti al Titolare in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione di voto sia già maturata ovvero sia in via di maturazione ("**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti e (iv) in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili o altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari. In tali casi sub (i), (ii), (iii) e (iv), le Azioni di Nuova

Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

6.17 Fermo restando quanto precede, qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 119 TUF ("**Quotazione**") deve essere computata nel periodo continuativo anche la titolarità di un diritto reale legittimante verificatasi, senza soluzione di continuità, precedentemente alla Quotazione purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, applicandosi a tal riguardo, *mutatis mutandis*, la disciplina normativa e regolamentare prevista per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

6.18 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**").

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-*bis*, del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le

deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-*bis* ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto

sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-*bis* del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

10.4 Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, e fintanto che la società si qualifichi come PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta di acquisto totalitaria.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta ad almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale o ad almeno il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10 Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.8 ha l'obbligo di acquistare i

restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni o il diverso termine definito con il gestore del mercato, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del Consiglio di Amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, Cod. Civ..

10.11 La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata

dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'Assemblea, per tale intendendosi il capitale sociale presente in Assemblea e non i diritti di voto. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 11.4.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione

delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.2 L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58 ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice-Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

18.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'Assemblea determina il numero dei

componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

19.4 Le liste con un numero di candidati superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, pro tempore vigenti;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con

il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di un amministratore indipendente, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

19.19 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.20 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora richiesto da almeno 2 consiglieri, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il

segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vicepresidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ..

25.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza

previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché, infine, le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26 – Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, pro tempore vigenti;

- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata

seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.9 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

26.13 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.16 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea ovvero, se non presente, il sindaco supplente in ordine di età. In ogni altro caso, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata

seconda per numero di voti.

26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.20 L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI BILANCIO

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

TITOLO VI SOCIETÀ BENEFIT

Articolo 29 - Società benefit

29.1 L'organo amministrativo – con deliberazione comunicata nella prima assemblea successiva ai soci –, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

29.2 Il Responsabile dell'Impatto risponde della mancata attuazione degli scopi Benefit nei limiti dei poteri conferitigli. Il soggetto nominato Responsabile dell'Impatto rimarrà in carica per un periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

29.3 La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla

legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

29.4 La valutazione dell'impatto generato sulla base dello standard di valutazione esterno avente le caratteristiche previste dalla legge.

Firmato Federico Mottola Lucano

REGISTRAZIONE

☒	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☒	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
☐	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☒	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge, omesse le parti non trascritte dell'atto (fatta precisazione che le parti omesse non derogano né modificano quelle riportate). Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☐	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, omesse le parti non trascritte dell'atto (fatta precisazione che le parti omesse non derogano né modificano quelle riportate). Milano, data apposta in calce